CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2677/2023

Oggetto: PROT.N.0031543/2023 - CAVA SAN PIETRO SRL, INSEDIAMENTO DI VIA SAN PIETRO 129 RAPALLO (GE).
D.P.R. N.59/2013 MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) RILASCIATA A CAVA SAN PIETRO SRL CON A.D. 1912/2018 E SS.MM.II. PER I COMPARTI RIFIUTI, ACUSTICA, EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IN CORPO IDRICO.
ACCERTAMENTO IN ENTRATA 560 EURO.

In data 22/11/2023 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visti

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022 "Bilancio di previsione 2023 - 2025 e Documento unico di programmazione – Approvazione definitiva”, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2023/2025, a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9/2023 del 30.01.2023 " Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG)"

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

copia informatica per consultazione

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA;

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto

che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova

Visti in particolare

relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti:

il D.M. 05.02.1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il Decreto 28 marzo 2018 n.69, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art.184 – ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”

la legge Regione Liguria n. 18/1999 con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

relativamente alla disciplina degli scarichi in corpo idrico superficiale derivanti da attività produttive:

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06.

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

la parte V titolo I del D.Lgs.152/2006;

la Legge Regionale n.18 del 21.06.1999;

la Legge Regionale n.12 del 06.06.2017;

relativamente al comparto acustica

la Legge n.447/1995;

la Legge Regionale 20.03.1998 n.12;

Premesso che

La Cava San Pietro S.r.l., per il sito di Via S. Pietro, 129, Rapallo (GE), è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Provvedimento Dirigenziale n. 1912 del 25.09.2018 e ss.mm.ii., per i comparti rifiuti, emissioni in atmosfera, acustica, scarichi in corpo idrico superficiale.
Lo stesso risulta successivamente modificato con i provvedimenti di seguito indicati:

- A.D. n.364/2020 del 17/02/2020– modifica non sostanziale per adeguamento ai criteri previsti dal “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152” secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del Decreto 28 marzo 2018 n. 69;
- A.D. n. 1746/2020 del 29/09/2020 – modifica non sostanziale per diversa distribuzione degli spazi del piazzale A;
- A.D. n. 2579/2022 del 16/11/2022 - modifica sostanziale A.U.A. n.1912/2018 e ss.mm.ii. (A.D. n.364/2020 del 17/02/2020 e A.D. n. 1746/2020 del 29/09/2020) per i comparti rifiuti, acustica, emissioni in atmosfera e scarichi in corpo idrico superficiale con contestuale approvazione del PPG aggiornato secondo le modifiche intercorse negli anni e integrato con la presenza di un distributore mobile di carburanti.

In data 27.06.2023, con note assunte a protocollo n. 35929 e n. 36074, è pervenuta dal SUAP del Comune di Rapallo, istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova, del suddetto Atto n. 1912 del 25.09.2018 e ss.mm.ii., per i comparti rifiuti, scarichi in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera e acustica presentata dalla ditta Cava San Pietro Srl, relativamente al sito di Via San Pietro 129 Rapallo (GE).

Verificata la completezza dell’istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 37776 del 05.07.2023, la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento, con contestuale convocazione della

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di relativa competenza, il Comune di Rapallo, la ASL 4 Chiavarese ed il Dipartimento Ambiente e Protezione civile Difesa del suolo della Regione Liguria.

Con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia.

Nella nota è stato indicato erroneamente quale termine di chiusura procedimento 90 giorni; lo stesso tuttavia deve intendersi rettificato in 120/150 giorni, contenendo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che ha un termine di durata di 120 giorni, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006; infatti in base a quanto disposto dall'art.4 comma 5 del DPR.59/2013, qualora l'autorizzazione unica ambientale sostituisca titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, l'Autorità Competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta integrazioni, entro 150 giorni.

Atteso che:

In data 20.07.2023, con nota assunta a protocollo n. 41214, la ASL4 Chiavarese, intervenuta nella conferenza dei servizi a supporto del Sindaco per l'espressione del parere di cui all'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265), ha comunicato alla Città Metropolitana di Genova la necessità di richiedere integrazioni al proponente e al Comune di Rapallo.

Con nota n. 41937 del 25.07.2023 la Città Metropolitana di Genova ha notificato alla Ditta ed al Comune di Rapallo la richiesta di integrazioni trasmessa dalla ASL 4 Chiavarese, sospendendo contestualmente i termini del procedimento.

La Città Metropolitana di Genova in data 29.06.2023 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.159/2011.

Non avendo la BDNA restituito la suddetta comunicazione, con nota protocollo n. 52494 del 20.09.2023, è stato chiesto alla Ditta di fornire autocertificazione, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 159/2001, al fine di poter concludere il procedimento.

Preso atto che:

In data 31.07.2023, con nota assunta a protocollo n. 43193 della Città Metropolitana, la Regione Liguria ha rilevato che, verificato il vigente Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Ambito 15, nonché la Carta del Reticolo Idrografico della Regione Liguria, adottata con D.G.R. n.507/2019, gli interventi proposti ricadono nella fascia di rispetto del T. San Pietro, ma non in zone ad elevata e/o molto elevata suscettività come rappresentate nella Carta della suscettività al dissesto del Piano di Bacino, e pertanto risultano ammissibili senza l'acquisizione di parere da parte del Settore Difesa del Suolo Genova.

In data 04.08.2023, con nota assunta a protocollo n. 44269, il Comune di Rapallo ha riscontrato alla richiesta dell'Asl 4 Chiavarese, comunicando che l'insediamento della Cava risulta in "Ambito di riqualificazione dei sistemi produttivi – AR- D" che è conforme alle norme di attuazione del vigente strumento urbanistico generale e non risultano presenti nel raggio di 200 metri aree e/o edifici vulnerabili.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Con nota assunta a protocollo n. 46888, in data 23.08.2023, sono pervenute dalla Ditta Cava San Pietro S.r.l. le integrazioni e chiarimenti richiesti in data 25.07.2023, con suddetta comunicazione n. 41937.

Le suddette integrazioni pervenute dalla Ditta sono state trasmesse alla ASL 4 Chiavarese, con nota n. 50987 del 13.09.2023, al fine del rilascio del parere di competenza.

Con nota assunta a protocollo n. 52093, in data 19.09.2023 dell'Asl 4 Chiavarese, con prot. U- IP n. 5420 - 19/09/2023 ha espresso parere favorevole, di cui all'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265), e con prot. n. U - Prot IAN n° 1712 - 19/09/2023 ha espresso parere favorevole, di cui all'art 8 comma 2 della LR 43/95, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, secondo quanto riportato negli allegati, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

In particolare ASL 4 raccomanda "*al fine di evitare emissioni diffuse moleste per gli abitati prossimi allo stabilimento, conseguente ad un possibile aumento del traffico veicolare derivante dall'incremento della capacità massima istantanea dello stoccaggio, di utilizzare mezzi chiusi in caso di trasporto di materiali polverulenti e/o odorigeni*".

In data 21.09.2023 sono pervenute dalla Ditta le autocertificazioni, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 159/2011, con nota assunta a protocollo n. 52526, informando altresì di essere iscritta nella apposita White List.

Con nota assunta al protocollo con n. 52798 in data 21/09/2023, il Settore Gestione del Territorio del Comune di Rapallo ha riscontrato il parere dell'ASL4, confermando la necessità di trasportare i materiali polverulenti e/o odorigeni con cassoni chiusi al fine di evitare emissioni diffuse moleste per il centro abitato circostante.

Il Comune di Rapallo non si è espresso direttamente nell'ambito del presente procedimento per quanto concerne gli aspetti acustici e pertanto il parere è da intendersi favorevole senza condizioni ai sensi di quanto stabilito dalla L.241/90.

Peraltro in altra comunicazione pervenuta a questa Amministrazione assunta a prot.n.45297 del 10.08.2023 il Comune di Rapallo attesta oltre la conformità urbanistica anche quella acustica del sito.

Rilevato che

sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico, unitamente alla relazione di chiusura procedimento, sono state redatte le seguenti relazioni tecniche istruttorie:

in data 02.10.2023 Relazione tecnica istruttoria comparto emissioni in atmosfera;
in data 10.11.2023 Relazione tecnica istruttoria comparto rifiuti;
in data 13.11.2023 Relazione tecnica istruttoria comparto scarichi.

Rilevato che:

<u>Sistema di gestione e trattamento acque meteoriche di dilavamento</u>

L'area non ricade nella fascia di rispetto circostante captazioni e derivazioni disciplinata dall'art.94 c.4 lett.h) e c.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; è presente solo una derivazione ad uso industriale in prossimità dell'impianto.

La Ditta ha presentato l'aggiornamento del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", precedentemente approvato nell'AUA n. 2579/2022, in cui dà atto che nell'area di ampliamento dell'Area A dedicata alla messa in riserva del fresato è stata prevista l'installazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche con annesso impianto di trattamento.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Sulla base dell'esame della documentazione tecnica progettuale allegata all'istanza si rileva quanto segue.

Rispetto all'autorizzazione attualmente vigente - AUA 2579 del 16/11/2022 di modifica sostanziale A.U.A. n.1912/2018 e ss.mm.ii. - la Ditta chiede la modifica dell'Area A consistente in:

- estensione dell'area di messa in riserva di rifiuti trattati (fresato di asfalto) per produzione di EoW con aggiunta di un nuovo box per il fresato di asfalto CER 170302, per una superficie pari a circa 150mq individuata in rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- predisposizione di un nuovo sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia con installazione di un impianto di trattamento di tipo fisico individuato in azzurro nella planimetria allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- realizzazione di un nuovo punto di scarico, dove confluiranno esclusivamente le acque trattate provenienti dalla nuova area di messa in riserva di superficie pari a 150 mq, in rio interno alla cava, affluente del Rio San Pietro.

La Ditta ha dichiarato che nella nuova area di messa in riserva fresato di superficie pari a 150 mq, individuata nell'Area A:

- la pavimentazione è realizzata in cemento con pendenze tali da convogliare le acque meteoriche, che dilavano l'area suddetta, alle canalette di raccolta e da qui all'impianto di trattamento;
- i cumuli del rifiuto trattato/EoW saranno coperti con teli mobili, come già previsto per le altre aree già autorizzate;
- la pulizia della pavimentazione avverrà, tramite spazzamento, senza l'utilizzo di acqua;
- in caso di sversamenti accidentali o perdite di liquidi idraulici dai mezzi operativi saranno utilizzati materiali assorbenti per evitare infiltrazioni e dispersione in ambiente;
- il materiale assorbente utilizzato sarà depositato in bidoni/sacchi e smaltito come rifiuto tramite ditte autorizzate;
- l'impianto di trattamento VALSIR VSE041743 è di tipo fisico.

La Ditta ha presentato l'aggiornamento del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", precedentemente approvato nell'AUA n. 2579/2022, in cui dà atto che nell'area di ampliamento dell'Area A dedicata alla messa in riserva del fresato è stata prevista l'installazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche con annesso impianto di trattamento.

L'impianto di trattamento è tipo fisico ed è costituito da:

- un pozzetto scolmatore
- una vasca di accumulo
- una vasca per disabbiatura
- una vasca per disoleatura con filtro a coalescenza
- un pozzetto fiscale per campionamenti

Le acque meteoriche che cadono sulla nuova area vengono convogliate ad un pozzetto scolmatore che scarica le acque nella vasca di accumulo. Il pozzetto scolmatore è dotato di tubazione by-pass in cui vengono deviate le acque di seconda pioggia che sono scaricate direttamente nelle acque superficiali. La vasca di accumulo raccoglie fino a 2,31 m3 di acque di prima pioggia che, tramite un'elettropompa

copia informatica per consultazione

galleggiante dotata di un temporizzatore, manda i reflui al sedimentatore con un ritardo di 48/72 ore e da qui passano al deoliatore con filtri a coalescenza di classe I. Sia il sedimentatore che il deoleatore sono stati progettati in conformità alla norma UNI EN 858-1 2005. A valle del trattamento è presente un pozzetto di campionamento da cui le acque trattate vengono convogliate allo scarico che recapita nel rio interno alla cava affluente del Torrente San Pietro, nel punto individuato con coordinate geografiche (Gauss Boaga): Long. E 1.516.427 – Lat. N. 4.913.197.

Comparto rifiuti

La CAVA SAN PIETRO S.r.l. svolge, presso l'impianto sito in Rapallo (GE) in Via San Pietro 129, attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, come da AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale n.1912/2018 e ss.mm.ii.

Rispetto all'autorizzazione attualmente vigente, la Ditta chiede di:

- autorizzare una "nuova area" allo stoccaggio del fresato d'asfalto EER 17.03.02 già sottoposto a recupero e in attesa di qualifica quale End of Waste. Tale area avrà un'estensione di circa 150 m^2 e consentirà lo stoccaggio massimo istantaneo di 700 ton corrispondenti a circa 380 m^3 di rifiuto;
- aumentare quindi la capacità istantanea globale del codice EER 17.03.02 da 3100 a 3800 ton (da 1720 m^3 a 2100 m^3).

I quantitativi annuali restano inalterati.

Nella seguente tabella si riporta l'assetto dei rifiuti attualmente autorizzato con evidenziata la modifica richiesta:

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massima trattata giornalmente (t/g)	Quantità massime annue (t)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	**17.09.04**	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.11	10 t/g	3.000 t
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e	**17.01.01** **17.01.02** **17.01.03** **17.01.07** **17.09.04**	Messa in riserva **(R13)** ed utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata (il recupero è	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.11	105 t/g propedeutica all'attività R10	27.500

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

	frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto		subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in All. 3 - DM 05.02.98 e s.m.i **(R12-R10)**			
7.11	Pietrisco tolto d'opera	**17.05.08**	Messa in riserva **(R13)** con separazione delle frazioni indesiderate **(R12)** per utilizzare la frazione inerte in recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.1	-	
7.31bis	Terre e rocce da scavo	**17.05.04**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	**01.04.08** **01.04.13**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	2.500 t
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Messa in riserva **(R13)** e produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (frantumazione e vagliatura) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**. Operazioni di recupero **(R5)** finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n.69	R13 in cumulo in area A	35 t/g	9.900 t
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Messa in riserva **(R13)** e produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo (**R5)**	R13 in cumulo in area A		
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Rifiuti recuperati in attesa di qualifica /end of Waste	cumulo in "nuova area" in attesa di qualifica / End of Waste		

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

	TOT	**45 t/g**	**42.900 t**

Tabella 1

Si rileva che la capacità massima annuale dell'impianto resta inalterata.

"nuova area": GESTIONE RIFIUTO EER 17.03.02.

Area	**Descrizione**	**Superficie (mq)**	**Volume (mc)**	**Peso (t)**
"nuova area"	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	150	380	700

Tabella 2

Pertanto, con riferimento al paragrafo 7.6 e al codice EER 17.03.02, globalmente si avrà:

Area	**Descrizione**	**Superficie (mq)**	**Volume (mc)**	**Peso (t)**
A	Area di messa in riserva	295	1040	1900
	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	110	340	600
	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	110	340	600
"nuova area"	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	150	380	700
	totale	**665**	**2.100**	**3.800**

Tabella 3

Con riferimento all'esistente area A e alle modifiche autorizzate con vincoli prescrittivi in sede di rilascio dell'A.D. 2579/2022, si rileva che la Ditta ha trasmesso un PPG aggiornato con nota n. 17297 del 28.03.2023. Tale PPG è stato riscontrato con nota n. 19343 del 05/04/2023.

L'A.D. 2579/2022, alla prescrizione 2 del comparto rifiuti, prevedeva "*acquisito l'assenso di cui al punto 9 del comparto scarichi, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo all'Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Città Metropolitana di Genova la data di completamento della riorganizzazione delle aree, secondo quanto indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1, trasmettendo una breve relazione con idonea documentazione fotografica e planimetrica a firma di tecnico abilitato, con cui si attesti che le dimensioni delle due piazzole sono conformi rispetto a quanto approvato con il presente Atto e affinché possa essere effettuato un eventuale sopralluogo preliminare di verifica presso l'impianto"*.

Dal momento che, successivamente alla nota del comparto scarichi di cui al paragrafo precedente, non è pervenuta alcuna comunicazione circa l'avvenuto completamento della riorganizzazione dell'area A, si ritiene che tale attività non sia ancora stata posta in essere.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Ritenuto:
che dal momento che la modifica non incide sul calcolo dell'importo della garanzia finanziaria e considerato che lo stesso è stato adeguato all'indice ISTAT vigente in occasione dell'adozione dell'atto di modifica sostanziale A.D. 2579/2022 in data 16/11/2022, lo stesso possa rimanere invariato.

di ribadire nella parte dispositiva del presente provvedimento, la prescrizione di cui al punto 2) del comparto rifiuti dell'AD 2579/2022, attualizzandola rispetto agli adempimenti già effettuati dalla Ditta.

Comparto Emissioni in atmosfera

La modifica descritta consiste nell'estensione dell'area di messa in riserva del rifiuto CER 170302 per un nuovo settore di stoccaggio e nella variazione del ventilatore a servizio dell'impianto di abbattimento delle polveri dell'impianto di conglomerati bituminosi. Al forno rotativo sarà asservito un nuovo aspiratore modello GF1120/4 fortemente dimensionato con una di portata nominale di aspirazione massima pari a 80.000 Nm^3/h, ma regolato per arrivare solo ad una portata massima di 35.000 Nm^3/h. Nelle normali condizioni di utilizzo la portata in uscita sarà 30.000 Nm^3/h, l'aumento sino al valore massimo di portata di 35.000 Nm^3/h si avrà esclusivamente con detriti con umidità superiore al 20%.

Relativamente al comparto emissioni in atmosfera, la possibilità di causare emissioni di polveri, in seguito all'operazione di messa in riserva, nel nuovo settore di stoccaggio resta la medesima di quanto già considerato precedentemente e pertanto non è necessario procedere alla modifica delle prescrizioni già previste nel provvedimento dirigenziale n. 2579 del 16.11.2022 in quanto risultano di tipo gestionale e si intendono automaticamente estese alla nuova area di stoccaggio.

Per quanto riguarda la sostituzione del ventilatore, con uno nuovo che lavorerà mediamente a portate più elevate rispetto al precedente, la modifica può essere autorizzata mantenendo gli attuali limiti alle emissioni in atmosfera.

La modifica proposta rende necessario procedere all'aggiornamento della parte descrittiva e dispositiva del provvedimento dirigenziale n. 2579 del 16.11.2022, aggiornando il valore di portata al nuovo valore di portata comunicato.

Con occasione, facendo particolare riferimento al quadro dei limiti alle emissioni in atmosfera, di cui al punto 5., lettera c) del provvedimento dirigenziale n. 2579 del 16.11.2022, si rileva un mero errore materiale nell'unità di misura del limite per i parametri diossine e furani (PCDD+PCDF); tale limite è espresso in ng/Nm^3 anziché in mg/Nm^3.

Sulla base del parere trasmesso dal Comune di Rapallo, con nota protocollo 52798 del 21.09.2023, verrà inoltre inserita la raccomandazione suggerita da ASL 4 e fatta propria dal Comune stesso in aggiunta al quadro dispositivo dell'atto n. 2579 del 16.11.2022.

Preso atto che
In data 21.09.2023 sono pervenute dalla Ditta Cava San Pietro le autocertificazioni, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 159/2001; la Ditta dichiara altresì di essere iscritta nella White List.

Vista
la relazione di chiusura procedimento redatta dal Responsabile del procedimento in data 16.11.2023 assunta a protocollo n. 65069, inserita nel relativo fascicolo informatico unitamente alle relazioni tecniche di comparto.

Dato atto
che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2022/2024 paragrafo 15.9, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento".

Considerato

che con la sottoscrizione del presente Atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che

che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che

in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Cava San Pietro Srl., per l'attività svolta presso il sito di Via San Pietro 129 Rapallo (GE), per i comparti rifiuti, acustica, emissioni in atmosfera e scarichi in corpo idrico sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni di seguito riportate.

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

A. di autorizzare la Cava San Pietro S.r.l. allo scarico delle acque reflue meteoriche raccolte nella nuova di messa in riserva fresato sita nell'Area A, con recapito in acque superficiali nel rio interno alla cava affluente del Torrente San Pietro, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.516.427 – Latitudine Nord 4.913.197, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

B. di sottoporre la Cava San Pietro S.r.l. al rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal n. 10 al n. 26, ai punti n. 40 e n. 41 del quadro prescrittivo descritto al paragrafo Scarichi Area "A" e Area "B" contenuto nell'A.D. 2579/2022 anche per il nuovo scarico di cui al precedente punto;

C. di approvare l'aggiornamento del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", precedentemente approvato nell'AUA n. 2579/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D. di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con Atto Dirigenziale n.1912 del 25/09/2018 successivamente modificato con A.D. n.364/2020 del 17/02/2020 e

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

ulteriormente modificato con A.D. n. 1746/2020 del 29/09/2020, e con A.D. 2579/2022 del 16/11/2022 per la gestione dell'impianto sito in Via San Pietro 129 nel Comune di Rapallo (GE) per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti non pericolosi,

E. di modificare, in particolare, l'atto per il **comparto di rifiuti** come di seguito indicato:

i. la planimetria in Allegato 1 all'A.D. 2579/2022 è sostituita dalla planimetria in Allegato 1 al presente Atto;

ii. la tabella in Allegato 2 all'A.D. 2579/2022 è sostituita con la tabella in Allegato 2 al presente Atto;

iii. la prescrizione 2 - comparto rifiuti - dell'A.D. 2579/2022 è sostituita dalla seguente:

2. la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo all'Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Città Metropolitana di Genova la data di completamento della riorganizzazione delle aree, secondo quanto indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1, trasmettendo una breve relazione con idonea documentazione fotografica e planimetrica a firma di tecnico abilitato, con cui si attesti che le dimensioni delle due piazzole sono conformi rispetto a quanto approvato con il presente Atto e affinché possa essere effettuato un eventuale sopralluogo preliminare di verifica presso l'impianto.

F. di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. **518** nel registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

G. di aggiornare, per il comparto **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione rilasciata alla ditta Cava San Pietro S.r.l. con Atto n. 2579/2022, come si seguito indicato:

i il valore di portata per l'emissione E1 indicato a pag. 18/38 pari a "20800 Nm^3/h" è sostituito con il valore 35000 Nm^3/h;

ii il valore di portata per l'emissione E1 indicato a pag. 35/38 della prescrizione di cui al punto 5 del comparto emissioni in atmosfera, pari a "23000 Nm^3/h", è sostituito con il valore "35000 Nm^3/h";

iii L'unità di misura, a pag. 36/38, per i parametri diossine e furani (PCDD+PCDF), riportata alla lettera c) della prescrizione di cui al punto 5 del comparto emissioni in atmosfera, espressa in "ng/Nm^3" è sostituita con l'unità di misura corretta "mg/Nm^3".

iv di aggiungere alle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera di cui all'atto n. 2579 del 16.11.2022, la seguente raccomandazione:

Al fine di evitare emissioni diffuse moleste per gli abitanti prossimi allo stabilimento, conseguente ad un possibile aumento del traffico veicolare derivante dall'incremento della capacità massima istantanea dello stoccaggio, è raccomandato l'utilizzo di automezzi chiusi in caso di trasporto di materiali polverulenti e/o odorigeni.

H. di prendere atto dei pareri rilasciati dal Comune di Rapallo per gli aspetti di competenza, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

I. di fare salvo quanto contenuto nell'A.D. 1912/2018 successivamente modificato con A.D. n.364/2020 del 17/02/2020 e ulteriormente modificato con A.D. n. 1746/2020 del 29/09/2020 circa la descrizione del ciclo produttivo, non in contrasto con il presente provvedimento;

J. di fare salvo quanto contenuto nell'A.D. 2579/2022, circa il contenuto prescrittivo, non in contrasto con il presente provvedimento, ivi compresa la data di scadenza, che si allega per facilità di lettura.

Altresì si ricorda che:

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la Ditta dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri, resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

La presente autorizzazione è stata rilasciata in 120 giorni (ad oggi 22.11.2023) a decorrere dal 27.06.2023, data di assunzione dell'istanza al protocollo, tenuto conto della sospensione termini complessiva di 29 giorni.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Rapallo per la successiva trasmissione a:

Cava San Pietro Srl

Comune di Rapallo

Dipartimento Ambiente e Protezione civile Difesa del suolo della Regione Liguria

ASL 4 Chiavarese

ARPAL.

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

DFM

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
geomm. FADDA E.–MUSANTE U.

VIA ISOLALUNGA 8 – 16044 CICAGNA (GE)
CODICE FISCALE / PARTITA IVA : 01474410998
TEL./FAX 0185/92134 EMAIL studiotecnicodfm@libero.it

ditta esercente:

SOCIETA' CAVA SAN PIETRO srl
con sede in Rapallo via San Pietro 129 c.f. 10469410962

firma

oggetto :

MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO 1912/18, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON ATTO N. 2579 / 2022 DEL 16-11-2022

- ☐ progetto ex novo
- ☒ variante
- ☐ sanatoria

localizzazione:
Comune di Rapallo - loc. "San Pietro di Novella"

tavola n. U

oggetto della tavola:

PLANIMETRIA QUOTATA A PROGETTO

scala 1:500

data 18-04-2023

tibro e firma

progettisti:

geom. MUSANTE UGO
c.f. MSN GUO 67S24 C621A
Iscriz. Albo Geometri Genova n. 2474



Area di gestione rifiuti per AUA atto N. 2579/2022

Nuova area di messa in riserva

PLANIMETRIA QUOTATA A PROGETTO
scala 1:500

MODIF. SOSTANZIALE

copia informatica per consultazione

Allegato 2 – Tabella Rifiuti

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massima trattata giornalmente (t/g)	Quantità massime annue (t)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	**17.09.04**	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.11	10 t/g	3.000 t
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	**17.01.01** **17.01.02** **17.01.03** **17.01.07** **17.09.04**	Messa in riserva **(R13)** ed utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R12-R10)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.11	105 t/g propedeutica all'attività R10	27.500
7.11	Pietrisco tolto d'opera	**17.05.08**	Messa in riserva **(R13)** con separazione delle frazioni indesiderate **(R12)** per utilizzare la frazione inerte in recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.1	-	
7.31bis	Terre e rocce da scavo	**17.05.04**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	

copia informatica per consultazione

Allegato 2 – Tabella Rifiuti

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massima trattata giornalmente (t/g)	Quantità massime annue (t)
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	**01.04.08** **01.04.13**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	2.500 t
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Messa in riserva **(R13)** e produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (frantumazione e vagliatura) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**. Operazioni di recupero **(R5)** finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n.69	R13 in cumulo in area A	35 t/g	9.900 t
			Messa in riserva **(R13)** e produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo (**R5)**	R13 in cumulo in area A		
			Rifiuti recuperati in attesa di qualifica /end of Waste	cumulo in "nuova area" in attesa di qualifica/End of Waste		
				TOT	**45 t/g**	**42.900 t**

copia informatica per consultazione

Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia

MARZO 2023

REVISIONE COMPLESSIVA

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

0. Premessa.

Il presente piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche vuole essere la revisione completa del primo piano risalente al 2016, di tutte le modifiche presentate nel corso del tempo e la descrizione dell'aggiunta di nuove superficie scolanti in seguito alla quale è necessaria l'attivazione di un nuovo scarico.

Le attività soggette al Regolamento Regionale n. 4/2009, svolte nell'insediamento in oggetto, sono:

- messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;
- distribuzione carburante ad uso dei mezzi dell'impresa.

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

1. Planimetria insediamento.

1.1 Superfici scolanti.

Sono considerate scolanti le superfici su cui vengono messi in riserva e/o recuperati i rifiuti ed identificate come AREA A e AREA B sulla planimetria allegata (sono anche indicati i versi di scorrimento delle acque meteoriche).

In previsione della modifica dell'attività di stoccaggio del rifiuto di fresato trattato, mediante l'aggiunta di una ulteriore zona di stoccaggio, è stato realizzato un box, ora utilizzato per inerti, con relativa rete di raccolta delle acque meteoriche e ulteriore impianto di trattamento.

A tal fine, l'attuale AUA sarà oggetto di di modifica contestuale per i comparti rifiuti e scarichi.

1.2 Ulteriori superfici.

Non sono considerate scolanti le superfici diverse dalle precedenti in quanto su di esse non vengono svolte attività di gestione rifiuti ma solo di transito di mezzi o di stoccaggio di inerti.

1.3 Reti di raccolta.

La rete di raccolta è indicata in planimetria: in pratica, ogni impianto di trattamento è a servizio di una superficie con pendenze tali da convogliare le acque meteoriche in una canaletta che recapita all'impianto di trattamento a servizio dei quella particolare area.

Le acque diverse da quelle ricadenti sulle superfici scolanti esterne sono regimate attraverso reti separate.

Quadro riassuntivo

- Acque di dilavamento Area A - recupero fresato – impianto di trattamento VALSIR VSE041743 idoneo per una superficie di 460 m^2 - scarico A (invariato);
- Acque di dilavamento Area B – recupero rifiuto diverso dal fresato – impianto di trattamento VALSIR VSE041741 idoneo per una superficie di 360 m^2 - scarico B (invariato).
- Acque di dilavamento Area A – nuova area stoccaggio fresato – impianto di trattamento VALSIR VSE041743 idoneo per una superficie di 460 m^2 – nuovo scarico;

1.4 Opere di stoccaggio.

Le acque sono/saranno raccolte nelle tre vasche interrate indicate in planimetria (per un volume pari ai primi 5 mm di pioggia), inviate a trattamento e allo scarico in corpo idrico superficiale (rio interno che recapita a sua volta nel torrente San Pietro).

1.5 Sistemi e impianti di trattamento.

Si vedano allegati.

1.6 Punto di immissione nel recettore prescelto.

I punti di immissione sono tre, uno per ogni impianto: due recapitano nello scolo interno alla cava lato SUD e l'altro nello scolo interno lato NORD. Il recapito finale è comunque il Torrente San Pietro.

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

2. Relazione tecnica.

2.1 Attività svolte nell'insediamento.

L'attività svolta consiste nella messa in riserva e recupero di rifiuti costituiti da:

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	CER
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dal linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170904
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508
7.31bis	Terre e rocce da scavo	170504
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010408 - 010413
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	170302
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	170302

Il fresato è gestito nell'AREA A, gli altri rifiuti nell'AREA B.

Serbatoio di gasolio.

Di seguito, si riportano alcune informazioni relativamente all'attività di distribuzione del gasolio:

1) il serbatoio ha una capacità di stoccaggio di gasolio pari a 5.000 litri e il consumo di gasolio annuale previsto è di circa 24.000 litri;
2) il distributore, è dotato di una propria copertura, pertanto la zona che può essere interessata da potenziali sversamenti risulta protetta dagli agenti atmosferici e quindi non si generano acque di dilavamento e di conseguenza scarichi idrici;
3) il distributore di carburante è situato su di un'area pavimentata con una soletta di cemento impermeabile ed è dotato di bacino di contenimento atto a raccogliere eventuali sversamenti di carburante durante le operazioni di rifornimento dei mezzi;
4) l'area verrà mantenuta pulita e in caso di accidentali sversamenti verranno utilizzati materiali assorbenti specifici per gli idrocarburi e il tutto sarà tempestivamente raccolto e smaltito come rifiuto;
5) il serbatoio del carburante sarà mantenuto in efficienza e sottoposto ai previsti collaudi.
6) è stata eseguita la formazione come previsto dall'AUA vigente.

2.2 Principali caratteristiche delle superfici scolanti.

Le superfici scolanti dello stabilimento sono pavimentate in cemento con pendenze tali da convogliare le acque meteoriche verso le canalette di raccolta e poi agli impianti di trattamento.

2.3 Potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio.

copia informatica per consultazione - Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929

Le acque di dilavamento dei piazzali, come sopra specificato, possono contenere tracce di materiali inerti (materiali in sospensione) ed eccezionalmente di idrocarburi.

2.4 Volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio.

Dall'insediamento non derivano acque di lavaggio.

2.5 Volume annuale presunto di acque reflue di dilavamenti da raccogliere ed allontanare.

La quantità di acque di dilavamento da raccogliere ed inviare agli scarichi dipende dal numero e dall'intensità degli eventi meteorici e non sono quantificabili.

2.6 Modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste.

Le acque di dilavamento sono/saranno convogliate alle canalette di raccolta da dove confluiscono agli impianti di de-sabbiatura e disoleazione.

Le acque di dilavamento, dopo depurazione, sono/saranno scaricate nei due canali di scolo interni alla cava e poi al rio San Pietro.

2.7 Valutazione dei rendimenti di rimozione.

Gli impianti di depurazione sono/saranno in grado di garantire il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali.

2.8 Considerazioni tecniche.

Il materiale particellare potenzialmente presente nelle acque di dilavamento è facilmente separabile per decantazione. La vasca di decantazione è costruita in modo da consentire anche la separazione di eventuali idrocarburi.

2.9 Caratteristiche dei punti di controllo e d'immissione nel recapito prescelto.

Le acque trattate dagli impianti di depurazione attraversano un pozzetto di campionamento prima di essere convogliate alla rete interna descritta in precedenza.

2.10 Altro.

Al fine di valutare il piano di gestione si riassumono di seguito gli aspetti significativi:

- tutte le aree esterne potenzialmente contaminate sono dotate di pavimentazione impermeabile;
- il materiale in sospensione e gli idrocarburi, potenzialmente presenti nelle acque di dilavamento, sono facilmente separabili per semplice decantazione senza aggiunta di reagenti chimici.

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

3. Disciplinare operazioni di prevenzione e gestione.

3.1 Frequenza e modalità di pulizia.

Le superfici scolanti, come sopra definite, sono mantenute pulite ed i cumuli dei rifiuti sono mantenuti integri mediante l'utilizzo della pala meccanica. In aggiunta, è prevista la pulizia della zona di rifornimento con le modalità sotto descritte.

3.2 Procedure per la prevenzione dall'inquinamento.

Per prevenire l'inquinamento delle acque meteoriche i cumuli dei rifiuti verranno mantenuti in ordine e, per quanto riguarda il fresato recuperato in attesa di analisi, si procederà anche con la copertura mediante teli mobili.

I rifornimenti di carburante vengono effettuati esclusivamente nello spazio indicato come "area di conferimento" in modo tale che eventuali fuoriuscite accidentali di gasolio ricadano sull'area servita dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche: questo è possibile in quanto il distributore di carburante è adiacente all'area prima citata ed è raggiungibile dalla manichetta del serbatoio.

3.3 Procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali.

Non essendo movimentati liquidi nell'area in oggetto, si ritiene che non vi sia il rischio di sversamenti accidentali: eventuali perdite di liquidi idraulici causati dai mezzi utilizzati per la movimentazione o dalle operazioni di rifornimento, saranno prontamente neutralizzate con apposito materiale assorbente.

Modalità di stoccaggio degli eventuali rifiuti prodotti.

I rifiuti prodotti dall'operazione sopra descritta verranno identificati con opportuno CER 150202* e stoccati in regime di deposito temporaneo come previsto dall'articolo 185 bis Dlgs 152/2006 e smi.

Il deposito temporaneo sarà effettuato in luogo coperto e mediante l'utilizzo di appositi imballaggi (bidoni o sacchi).

Tali rifiuti saranno periodicamente conferiti ad impresa autorizzata.

3.4 Formazione e informazione del personale addetto.

Il personale dell'impresa è già stato formato e informato verbalmente sulle procedure da seguire descritte nel presente piano.

Piano di formazione.

La formazione indirizzata al personale operativo presso il sito è avvenuta mediante erogazione verbale da parte del responsabile del sito.

Sono previsti:

- l'identificazione delle emergenze che consistono in sversamenti accidentali di liquidi causati da esempio da rotture dei circuiti idraulici dei mezzi operativi;
- procedure da adottare per il rifornimento dei mezzi;
- la procedura da porre in atto che consiste nell'intervento con materiale assorbente tenuto a disposizione presso l'insediamento;
- la procedura di rimozione del materiale assorbente che sarà effettuata con scopa e paletta;
- la procedura di stoccaggio del rifiuto prodotto che sarà effettuata con le modalità descritte al paragrafo precedente;
- la compilazione di un verbale di formazione come da allegato.

La formazione verrà fornita ad eventuali nuovi addetti e verrà revisionata in caso di modifiche al presente disciplinare.

Rapallo, 27 marzo 2023

CAVA SAN PIETRO SRL
Sede Leg.: Via De Rolandi Battista 2 - 16035 Rapallo GE
Sede Amm.: Via S. Pietro 129 - 16035 Rapallo GE
Tel. 0185 473929 - 263202 - Fax 0185 207554
Cell. Uff. 334 3487096 - Cell. 339 6108734
P.IVA / C. F. 10469410962

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

pagoPA

Ricevuta telematica di pagamento

Ambiente - Acqua

Identificativo Univoco Versamento IUV	001600003705356
Esito	POSITIVO

Intestatario del Pagamento

CAVA SAN PIETRO S.R.L.
10469410962

Dati Transazione

Numero Avviso	N/D
Data e Ora Operazione	14/02/2023
Data Applicativa	14/02/2023
Prestatore Servizio di Pagamento (PSP)	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - POSOIT22XXX
Codice Ricevuta assegnato dal PSP	RPT_14022023T10:46:08.572+0100
Importo Totale	180.00

Dati Versamento per Citta Metropolitana di Genova

Codice Fiscale	80007350103
Causale di Versamento	Ambiente - acqua (209) MODIFICA SOSTANZIA PPG (209) CAVA SAN PIETRO SRL
Riferimento Contabile	9/0201103TS/acqua
Importo totale Ente	180.00

copia informatica per consultazione - Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929

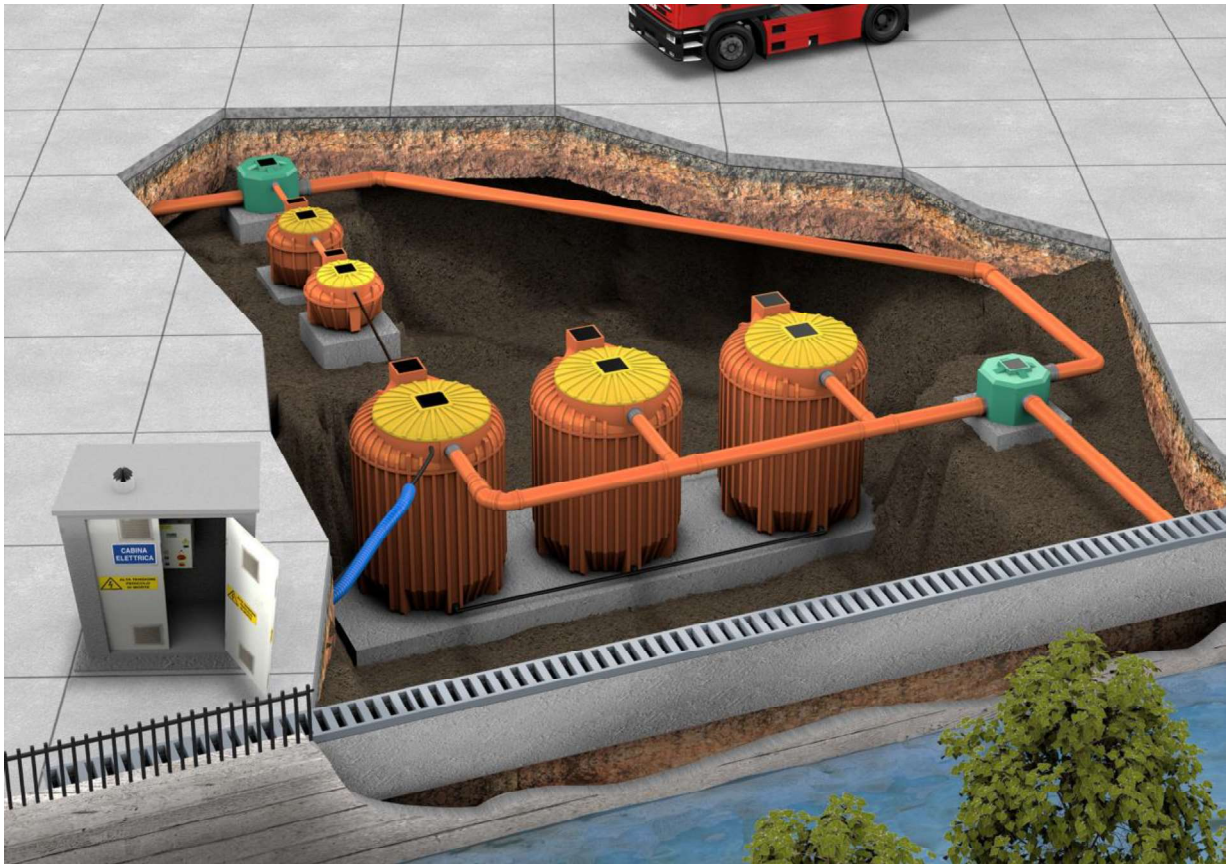
SCHEDA TECNICA

SISTEMI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO 460 m²

Città Metropolitana di Genova – Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO AREA SCOPERTA 460 m²



Descrizione

Per il dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche richiesto, Valsir fa riferimento alla legge della Regione Lombardia del 24 marzo 2006, dove sono considerate "acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche. Ai fini del dimensionamento delle portate si stabilisce che tale valore venga scaricato in un periodo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alle reti si assumono pari a 1 per superficie coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate".
Il sistema proposto prevede un accumulo di 2,30 m^3 acqua di prima pioggia per poi essere convogliate al sistema di depurazione.

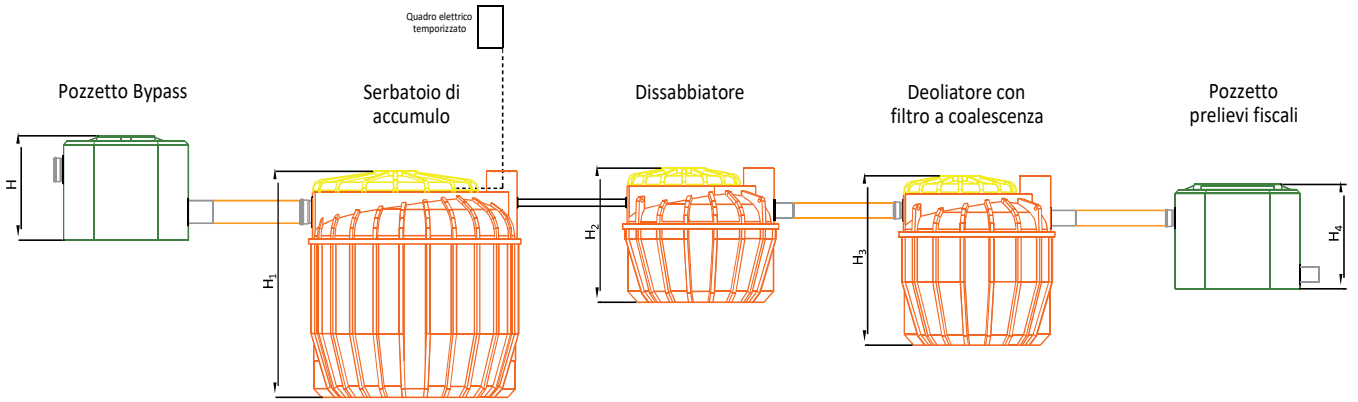
Funzionamento del sistema

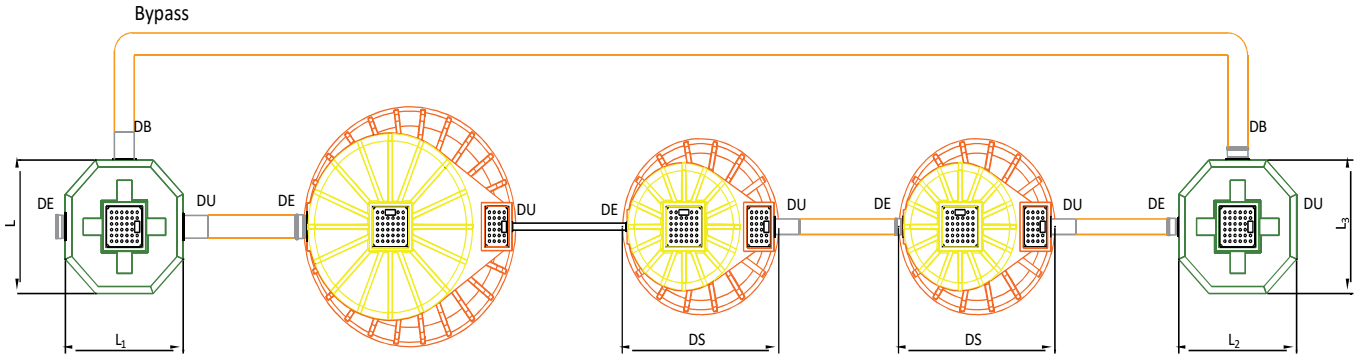
Le acque provenienti dalle griglie e/o dalle feritoie di raccolta del piazzale entrano nel pozzetto scolmatore, dove sul fondo è presente la condotta di uscita verso gli accumuli.
Una volta riempite le vasche di accumulo, le valvole galleggianti istallate in ogni serbatoio chiudono l'ingresso facendo passare le acque di seconda pioggia nel by pass recapitandole direttamente nel ricettore finale. Nell'ultimo serbatoio di accumulo è installata una pompa sommersa comandata da un quadro elettrico temporizzato, che permette con un ritardo di 48/72 ore dall'inizio dell'evento meteorico, di mandare l'acqua verso il sedimentatore e successivamente al deoliatore con filtro a coalescenza per la separazione delle particelle di oli e idrocarburi.
A termine della linea è presente il pozzetto di campionamento al quale si allaccia anche la condotta di by pass per il possibile controllo sia delle acque di prima pioggia appena trattate che delle acque di seconda pioggia.

copia tratta da Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929

Dimensioni

Schema indicativo





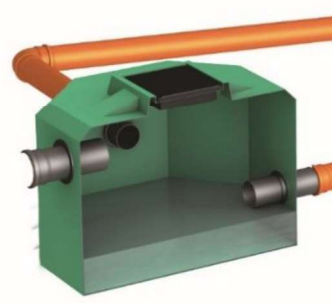
COD	A.S. [m²]	V.U. TOT	COMPOSIZIONE												
			Pozzetto Bypass		Serbatoio accumulo		Dissabbiatore			Deoliatore con filtro a coalescenza			Pozzetti prelievi fiscali		
			L - L_1 H	DE - DU DB	DS	H_1	DE DU	DS	H_2	DE DU	DS	H_3	DE DU	L_2 - L_3 H_4	DE - DU DB
VSE041743MF	460	2310	945-945 740	160	1700	1600	160 1”1/4	1250	950	125 1”1/4	1250	1200	110 110	945-945 740	110-160 160
VSE041743TF															

MF Codice pompa alimentata da corrente monofase **TF** Codice pompa alimentata da corrente trifase

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

COMPONENTI

1. POZZETTO BYPASS



Si tratta di un manufatto da porre a monte del sistema atto alla ricezione del/dei collettori della rete di drenaggio e collegato nella parte più bassa, da un lato, con il bacino di accumulo e normalmente dal lato opposto con la tubazione di by-pass. Tale dispositivo deve garantire attraverso il dislivello tra innesto e partenza dei tubi, il deflusso delle acque non considerate di prima pioggia impedendone il transito attraverso il bacino di accumulo.
Le operazioni di controllo e manutenzione sono possibili attraverso il chiusino posto nella parte superiore del serbatoio.

Materiale: polietilene bassa densità (LDPE).

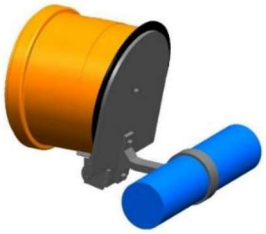
2. SERBATOIO DI ACCUMULO



Viene dimensionato per il contenimento delle acque di prima pioggia pari ai primi 5 mm di precipitazioni che cadono sulla superficie di riferimento. In ingresso è posto un tronchetto in PP al quale viene collegata la tubazione di uscita dal fondo del pozzetto bypass. La valvola di chiusura con galleggiante chiude l'ingresso al serbatoio di accumulo deviando le acque di seconda pioggia attraverso la condotta di bypass.
Il serbatoio da 2,31 m^3 è provvisto di elettropompa sommersa che, collegata al quadro elettrico temporizzato, permette l'invio successivo verso il sistema di depurazione. Le operazioni di controllo e manutenzione sono possibili attraverso il doppio chiusino posto nella parte centrale del coperchio e in prossimità della tubazione d'uscita.

Materiale: polietilene bassa densità (LDPE).

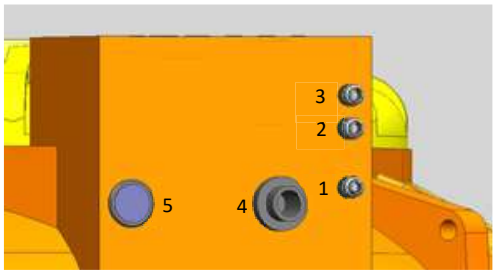
2.1 Valvola di chiusura con galleggiante (uno per ogni serbatoio)



Installata all'entrata di ogni serbatoio di accumulo, permette la chiusura automatica quando il serbatoio è completamente pieno. In questo modo le acque di seconda pioggia, tramite il pozzetto scolmatore, sono libere di passare attraverso il bypass.

Materiale: tronchetto in PVC, guarnizione in gomma per la tenuta e galleggiante in poliuretano espanso.

2.2 Collegamenti elettrici



1 Pompa

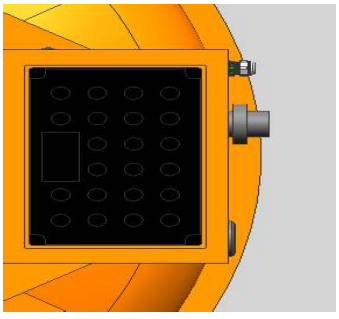
2 Galleggiante di minima

3 Galleggiante di massima

4 Mandata pompa G 1" ¼

5 Attacco sfiato

2.3 Posa chiusino zona cavi passacavi elettrici



Realizzare chiusino 60x60 cm per accedere al chiusino del serbatoio e alle connessioni esterne dei cavi e della mandata della pompa.
Utilizzare tubo corrugato D. 80 mm dove far scorrere all'interno i cavi elettrici e il tubo di mandata della pompa.

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

2.4 Elettropompa sommersa

Elettropompa sommergibile per il rilancio a portata costante dell'acque di prima pioggia stoccate all'interno del serbatoio alla fase di depurazione. In uscita dal serbatoio è un presente un sistema di raccordi in polipropilene PN10 e doppia saracinesca in ottone per la regolazione della porta di mandata.



- Corpo pompa, griglia di aspirazione, diffusore, girante, portamotore, coperchio motore e albero motore in acciaio inox;
- doppia tenuta sull'albero con camera d'olio interposta;
- condensatore e termico di protezione incorporati, isolamento classe F, protezione IP68;
- cavo di alimentazione lungo 10 m di tipo "H07-RN-F";
- galleggiante esterno per evitare la marcia a secco.

Materiale: Acciaio inox AISI 304

COD.	Potenza pompe		Attacco
	KW	HP	
VSE041788MF	0,37	0,5	1"1/4
VSE041788TF	0,37	0,5	1"1/4

MF Codice pompa alimentata da corrente monofase **TF** Codice pompa alimentata da corrente trifase

2.5 Quadro elettrico

Quadro elettrico per l'avviamento della pompa sommersa all'interno del serbatoio tramite timer di avviamento automatico e comandato da galleggianti di minimo e massimo livello. Questo permette, dopo 48/72 ore (tempo regolabile in base alle prescrizioni locali) dall'inizio dell'evento meteorico, di azionare la pompa che rilancia con una portata costante (regolabile in base alle prescrizioni dell'ente locale tramite due saracinesche poste sulla mandata) le acque accumulate verso il sistema di sedimentazione e deoliatura.



COD.	Potenza pompe		Corrente	Dimensioni
	KW	HP	A	LxHxP
VSE041781MF	0,37 – 2,2	0,5 – 3	2 – 16	340x270x170
VSE041781TF	0,37 – 7,5	0,5 – 10	2 – 16	340x270x170

MF Codice pompa alimentata da corrente monofase **TF** Codice pompa alimentata da corrente trifase

3. DISSABBIATORE

Il dissabbiatore verticale, di volume e superficie sufficienti a garantire la separazione per gravità di inerti e materiali grossolani contenuti nelle acque di prima pioggia, è preposto a ricevere le acque trasferite a portata costante dalla elettropompa sommergibile collocata nel bacino di accumulo. In ingresso trova posto un tronchetto per l'immissione nella camera e in uscita una tubazione pescante dalla parte intermedia della camera ed ispezionabile tramite braga a T superiore. Le operazioni di controllo e manutenzione sono possibili attraverso il doppio chiusino posto nella parte centrale del coperchio e in prossimità della tubazione d'uscita.



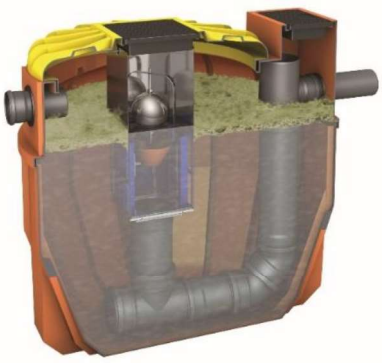
I parametri di progettazione sono stati definiti sulla base dei principi contenute nella normativa europea EN 858-1 e di quanto prescritto nel D.L. 152/06 e specifici regolamenti regionali.

Materiale: polietilene bassa densità (LDPE).

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

4. DEOLIATORE CON FILTRO A COALESCENZA CLASSE I

Il deoliatore equipaggiato con filtro a coalescenza ed otturatore automatico tratta acque provenienti da superfici destinate a parcheggi, stazioni di servizio e autolavaggi, con un alto rendimento nella rimozione di oli ed idrocarburi.
Il manufatto riceve in ingresso le acque trattate dal dissabbiatore e separa microparticelle di oli e idrocarburi che vengono assorbite, trattenute e rilasciate dalle maglie del filtro una volta raggiunto una massa sufficiente per risalire in superficie. Il deoliatore è dotato di un dispositivo di sicurezza realizzato con otturatore automatico che, opportunamente tarato, scende all'aumentare dello strato d'olio separato in superficie.
Al raggiungimento della quantità massima possibile di olio separato, il galleggiante chiude lo scarico collocato sul fondo del separatore, affondando e impedendo il deflusso di liquido. Si evita in questo modo il rischio di contaminazione del recepito finale scaricando l'olio accumulato in superficie.
Le operazioni di controllo e manutenzione sono possibili attraverso il doppio chiusino posto nella parte centrale del coperchio e in prossimità della tubazione d'uscita.



I parametri di progettazione sono stati definiti sulla base dei principi contenute nella normativa europea EN 858-1 e di quanto prescritto nel D.L. 152/06 e specifici regolamenti regionali.

Materiale: polietilene bassa densità (LDPE).

5. POZZETTO PRELIEVI FISCALI

Si tratta di un manufatto posto a valle dei sistemi destinato a ricevere l'effluente finale. Tale dispositivo deve garantire la possibilità di controllo dell'effluente da parte degli enti competenti.
Le operazioni di controllo e manutenzione sono possibili attraverso il chiusino posto nella parte superiore del serbatoio.



Materiale: polietilene bassa densità (LDPE).

USO E MANUTENZIONE

1. Verifica e spurgo delle cisterne

Le sostanze inquinanti separate dalle acque di prima pioggia ubicate all'interno dell'impianto sono principalmente sostanze non biodegradabili (sabbie, limo, idrocarburi, oli, ecc.). Col tempo essi si accumulano all'interno delle varie cisterne raggiungendo livelli che potrebbero pregiudicare l'efficienza del sistema di depurazione, ostruendo le condotte di collegamento o rilasciare le sostanze inquinanti stesse. Per questi motivi, è necessario svolgere periodiche operazioni di controllo e verifica delle vasche e, se ritenuto necessario, provvedere allo spurgo e alla loro pulizia.

2. Operazioni di ispezione

- Mediante l'utilizzo di un'asta, verificare la quantità di materiale depositato sul fondo delle cisterne di accumulo e del dissabbiatore;
- verificare la quantità di sostanze galleggianti all'interno del sedimentatore e del deoliatore con filtro a coalescenza;
- ispezionare, con cadenza annuale, la pompa all'interno del serbatoio di accumulo; verificare lo stato di usura dei galleggianti, del cavo elettrico, della girante e la tenuta dei sistemi di fissaggio;
- ispezionare periodicamente le cisterne durante e dopo un evento atmosferico in modo tale verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema durante un ciclo completo di depurazione;

Nei primi mesi dopo l'installazione, ispezioni e verifiche devono essere più frequenti in modo da stabilire modalità e frequenza delle operazioni di spurgo da effettuare.

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

A seguito di una verifica dove si constata l'eccessiva quantità di materiale accumulato che potrebbero pregiudicare l'efficienza del sistema di depurazione, è necessario procedere con operazioni di pulizia e di spurgo, nel corso delle quali occorre:

- verificare ed eventualmente estrarre materiale accumulato nel pozzetto scolmatore e nel pozzetto fiscale;
- estrarre completamente tutto il materiale accumulato nei serbatoi di accumulo, nel dissabbiatore nel deoliatore con filtro a coalescenza;
- procedere con un lavaggio intenso di tutte le vasche, ai tubi collegamento e al bypass utilizzando sistemi e prodotti per la rimozione di croste;
- verificare e pulire la pompa e gli accessori collegati;
- con cadenza bimestrale estrarre il filtro a coalescenza e lavarlo con un getto d'acqua energico riposizionandolo nell'apposita cisterna;
- a fine operazioni, riempire con acqua pulita il sedimentatore e il deoliatore con filtro a coalescenza.

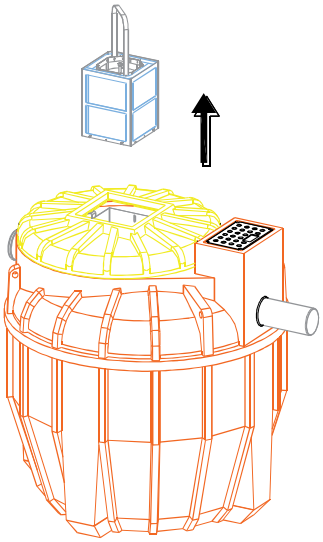
Va ricordato che queste operazioni di pulizia e spurgo devono essere effettuate da aziende competenti e con le autorizzazioni necessarie, in quanto i reflui provenienti dalla depurazione sono considerati rifiuti speciali e come tali devono essere trattati.

3. Tempistiche di manutenzione

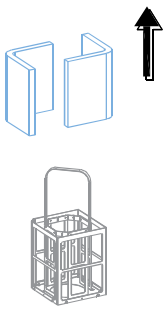
Intervento	Tempistiche	Modalità
Ispezione serbatoio di accumulo	Ogni 1/2 mesi	Verificare il livello dei sedimenti e del materiale galleggiante
Ispezione dissabbiatore	Ogni 1/2 mesi	Verificare il livello dei sedimenti e del materiale galleggiante
Ispezione filtro a coalescenza	Ogni 1/2 mesi	Estrarre la gabbia in acciaio che contiene il filtro e lavarlo con un getto d'acqua a monte dell'impianto
Rimozione sedimenti e materiali galleggianti e pulizie condotte	Ogni 6/12 mesi	Operazione svolta da azienda di auto spurgo
Verifica del sistema di pompaggio	Ogni 12 mesi	Estrarre la pompa per la verifica e la pulizia di tutta la componentistica
Verifica quadro elettrico temporizzato	Ogni 12 mesi	Controllare la presenza di tensione

4. Sostituzione filtro a coalescenza

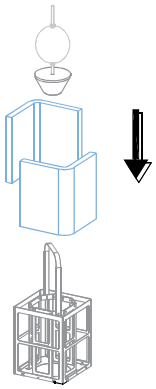
1. ESTRAZIONE CESTELLO PORTA FILTRO E OTTURATORE CON GALLEGGIANTE DAL SERBATOIO



2. RIMOZIONE FILTRO

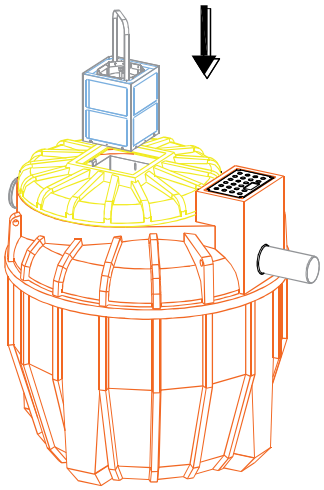


3. INSERIMENTO FILTRO NUOVO



NB. VERIFICARE CHE IL FILTRO SIA APPOGGIATO ALLA BASE DEL CESTELLO E NON FUORIESCA DAI LATI ESTERNI

4. RIPOSIZIONAMENTO CESTELLO ALL'INTERNO DEL SERBATOIO

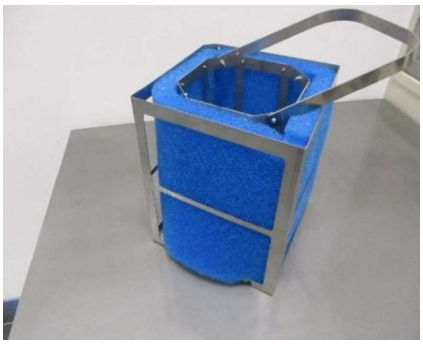


Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
copia informatica per consultazione

Esatto Posizionamento



Errato Posizionamento



5. Norme di sicurezza per il corretto utilizzo dell'elettropompa

Durante il normale funzionamento dell'impianto e tanto più durante le operazioni di pulizia, è assolutamente necessario seguire le seguenti norme relative al funzionamento della pompa:

- non movimentare l'elettropompa mediante il cavo d'alimentazione;
- previo collegamento dell'elettropompa, verificare che la rete elettrica di alimentazione sia dotata di messa a terra;
- sospendere l'alimentazione elettrica prima di qualsiasi intervento;
- non avviare l'elettropompa se si è a contatto con liquidi;
- la riparazione della pompa deve essere effettuata solo da personale autorizzato;
- il fissaggio dell'elettropompa deve essere eseguito in modo corretto per evitare sbilanciamenti al suo avvio;
- non mettere mai o altri corpi all'ingresso od uscita dell'elettropompa in prossimità della girante, in quanto elemento di movimento;
- non rimuovere per nessun motivo il filtro di aspirazione;
- evitare il funzionamento orizzontale; l'elettropompa funziona solo in posizione verticale.

6. Risoluzione eventuali problematiche

Anomalie	Causa	Intervento
L'elettropompa non eroga e il Motore non gira	Mancanza di alimentazione	Verificare l'alimentazione
	Circuito interrotto	Verificare il circuito
	Elettropompa bloccata	Verifica stato dell'elettropompa
	Galleggiante bloccato	Controllare che il galleggiante sia libero e che raggiunga il livello ON
	Girante bloccato	Liberare la girante da eventuali ostruzioni
	Protezione termica intervenuta	Riavvio automatico Regolare manualmente amperaggio
Il motore gira ma l'elettropompa non eroga o la portata è ridotta	Collegamenti errati (mod. trifase)	Invertire il collegamento delle fasi
	Tubazione di mandata o filtro di aspirazione parzialmente ostruiti	Rimuovere le ostruzioni
	Giranti usurate	Sostituire le giranti
	Valvola di non ritorno intasata	Pulire la valvola
	Senso di rotazione errato	Invertire il senso di rotazione
La pompa non si avvia secondo le tempistiche programmate	Timer non regolato correttamente	Regolare il timer Assicurarsi che il timer sia impostato sulla scala in ore

Ufficio Tecnico
Valsir S.p.A.

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929
Copia informatica per consultazione

DFM

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
geomm. FADDA E.–MUSANTE U.

VIA ISOLALUNGA 8 – 16044 CICAGNA (GE)
CODICE FISCALE / PARTITA IVA : 01474410998
TEL./FAX 0185/92134 EMAIL studiotecnicodfm@libero.it

ditta esercente:

SOCIETA' CAVA SAN PIETRO srl
con sede in Rapallo via San Pietro 129 c.f. 10469410962

firma

oggetto :

MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO 1912/18, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON ATTO N. 2579 / 2022 DEL 16-11-2022

- ☐ progetto ex novo
- ☒ variante
- ☐ sanatoria

localizzazione:
Comune di Rapallo - loc. "San Pietro di Novella"

tavola n. U

oggetto della tavola:

PLANIMETRIA QUOTATA A PROGETTO

scala 1:500

data 18-04-2023

tibro e firma

progettisti:

geom. MUSANTE UGO
c.f. MSN GUO 67S24 C621A
Iscriz. Albo Geometri Genova n. 2474



Area di gestione rifiuti per AUA atto N. 2579/2022

Nuova area di messa in riserva

PLANIMETRIA QUOTATA A PROGETTO
scala 1:500

MODIF. SOSTANZIALE

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 27/06/2023 09:26:00 27/06/2023 2023 35929

CITTA' DI RAPALLO

Piazza delle Nazioni 4 – c.a.p. 16035 – telefono 0185-6801

SETTORE 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO

piazza Molfino 10 – III Piano

email: edilizia_privata@comune.rapallo.ge.it - pec: protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

Rapallo, 03/08/2023

ASL 4 CHIAVARESE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
SETTORE IGIENE AMBIENTALE
igiene.pubblica@pec.asl4.liguria.it

epc alla società Cava San Pietro
di Garibotti L & C
cavasanpietro@pec.it

alla Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Autorizzazioni Ambientali
Complesse, Rifiuti Transfrontalieri e Oli Minerali.
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Oggetto: RISCONTRO A VS. PROT. 36338 DEL 20/07/2023.

In relazione alla nota in oggetto, assunta a protocollo del Comune di Rapallo in data 20/07/2023 n° 35973 si comunica, per quanto di competenza dello scrivente, quanto segue:

1. il Piano Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 24-9-2019 (per brevità PUC.2019), ricomprende il compendio immobiliare in oggetto in "Ambito di riqualificazione dei sistemi produttivi – AR-D" (riferimento tavola S1-ovest). La destinazione in questione è conforme alle norme di attuazione del vigente strumento urbanistico generale;
2. la non presenza, ad una distanza minore o uguale a 200 metri, di aree e/o edifici vulnerabili nella zona dell'insediamento.

Si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano Lavoratori
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

per Il **Dirigente del Settore 6**
Il Dirigente sostituto
Arch. Andrea Bacigalupo
firmato digitalmente

U.Urb/Amb
VP/df.

copia informatica per consultazione

CITTA' DI RAPALLO

Piazza delle Nazioni 4 – c.a.p. 16035 – telefono 0185-6801

SETTORE 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO

piazza Molfino 10 – III Piano

email: edilizia_privata@comune.rapallo.ge.it - pec: protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

Rapallo, 21/09/2023

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Autorizzazioni Ambientali Complesse, Rifiuti Transfrontalieri e Oli Minerali.
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

e p.c. **ASL 4 Chiavarese**
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
SETTORE IGIENE AMBIENTALE
igiene.pubblica@pec.asl4.liguria.it

Società Cava San Pietro
di Garibotti L & C
cavasanpietro@pec.it

Oggetto: PARERI ASL 4 CHIAVARESE. RISCONTRO

In relazione ai pareri ASL prott. 45344, IAN 1712 e ISP 5420 del 19/09/2023, assunti pari data al protocollo del Comune di Rapallo al n° 45182, lo scrivente Ufficio concorda con quanto proposto nel penultimo capoverso del su citato parere ISP 5420 ove, *"al fine di evitare emissioni diffuse moleste per gli abitati prossimi allo stabilimento, conseguente ad un possibile aumento del traffico veicolare derivante dall'incremento della capacità massima istantanea dello stoccaggio"* viene raccomandato l'utilizzo di automezzi *"chiusi in caso di trasporto di materiali polverulenti e/o odorigeni".*

Si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore 6
Arch. Rodolfo Orgiu
firmato digitalmente

U.Urb/Amb
df.

copia informatica per consultazione

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
S.S. Risorse Idriche destinate al consumo umano
Direttore f.f. Dott. Franco Cavalli
Email: ian@asl4.liguria.it Tel. 0185-329012 fax 0185-324721

A.S.L. N°4 - U - Prot IAN
n° 1712 - 19/09/2023

Al Responsabile del Procedimento
Ing Roberta Cataudella
SC Igiene e sanità Pubblica
Dipartimento di Prevenzione
Sede

Oggetto: Prot. N. 0031543/2023 – Cava di San Pietro srl , Insediamento di Via San Pietro 129 – Rapallo (GE)

Istanza di Modica dell'AUA. - Rifiuti, Scarico, in corpo idrico superficiale, Emissioni in atmosfera e Acustica – Comunicazione Avvio del procedimento. Convocazione Conferenza dei Servizi in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013

In riferimento alla nota in oggetto, acquisita a protocollo generale con nr 33676 del 6/7/202, vista la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione; considerato che la Ditta dichiara nella relazione tecnica di disporre di un impianto di depurazione che raccoglie le acque di prima pioggia e che dopo trattamento queste sono convogliate con adeguato scarico nel vicino Rio San Pietro.

Considerato che come previsto dall'art. 94 c.3 e art. 94 c.4 del D.lgs. 152/2006 si è verificato che sia il sito produttivo che lo scarico non rientrano né in una zona tutelata assoluta, né in una zona di rispetto, in quanto non sono presenti opere di captazione di acque destinate al consumo umano,

Per quanto di competenza di questa struttura, si rilascia parere favorevole al proseguimento dell'iter autorizzativo.

IL DIRETTORE F.F.
S.C. *Igiene alimenti e Nutrizione*
Dott. Franco Cavalli

Via G. B. Ghio, 9 - 16043 CHIAVARI (Genova)
Cod Fiscale e P. Iva 01038700991- tel 0185/32911–Email: protocollo@asl4.liguria.it
www.asl4.liguria.it canali social: asl4
Azienda certificata UNI ISO 9001:2015 RINA
Azienda certificata ACCREDITATION CANADA

copia informatica per consultazione

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Direttore f.f. Maura FERRARI BRAVO
Settore Igiene Ambientale
Resp. del Procedimento: Ing. Roberta Cataudella
Email igiene.pubblica@pec.asl4.liguria.it
Tel. 0185 329003

A.S.L. N°4 - U - Prot IP n° 5420 - 19/09/2023

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
SEDE

E p.c. SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
ian@asl4.liguria.it

Oggetto: CAVA SAN PIETRO Srl, INSEDIAMENTO DI VIA SAN PIETRO 129 RAPALLO (GE) - Procedimento riguardante l'istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. N. 59/2013, per i comparti rifiuti, scarico in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera e acustica – PARERE ISP

In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla nota di avvio procedimento e convocazione della conferenza dei servizi in modalità asincrona, assunta a protocollo ASL con numero Prot GEN n° 33676 - 06/07/2023, visti l'art 4 del DPR 59/2013 e l'art 269 del Dl.gs 152/06 ssmmii, si rileva che la Scrivente Azienda Sanitaria Locale non si configura come soggetto di cui all'art 2 c.1 lettera c) del suddetto DPR, pertanto interviene nella conferenza dei servizi a supporto del Sindaco per l'espressione del parere di cui all'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265), nonché per l'espressione del parere, di cui all'art 8 comma 2 della LR 43/95, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua.

Ciò premesso

- vista la nota del Comune di Rapallo, assunta a protocollo ASL con Prot GEN n° 39008 - 04/08/2023;
- preso atto delle valutazioni presentate dal proponente ai sensi dell'art 216 del suddetto regio decreto in merito alle misure messe in atto per minimizzare o annullare gli impatti sulla salute pubblica, trasmesse da Città Metropolitana con nota ns Prot GEN n° 45023 - 18/09/2023;
- valutato l'oggetto dell'istanza consistente in:
  1. estensione dell'area di messa in riserva del rifiuto non pericoloso, costituito da fresato d'asfalto e identificato con CER 170302- miscele bituminose;
  2. l'incremento di capacità massima istantanea dello stoccaggio da 3100 t a 3800 t e che Il nuovo settore avrà quindi una capienza di 700 t, pari a circa 380 m^3 in una superficie pari a 150 m^3;
  3. attivazione dello scarico discontinuo in acque idrico superficiali (rio interno alla cava che recapita a sua volta nel rio San Pietro) di acque meteoriche di dilavamento trattate (diseoleatore/disabbiatore);
  4. sostituzione del ventilatore a servizio dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi (punto di emissione E1).

- Considerate

copia informatica per consultazione

- l'ubicazione del sito: VIA SAN PIETRO 129 RAPALLO - Coordinate geografiche del sito 44.37177, 9.20535;
- l'assenza di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento nel raggio di 50 m;
- l'assenza di aree e/o edifici vulnerabili[1] nella zona dell'insediamento, ad una distanza minore o uguale a 200 metri;
- l'invarianza delle materie prime e ausiliarie, nonché dei rifiuti oggetto di recupero.

- Fatti salvi gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/08 ssmmii ed in particolare quelli di cui all'art. 18 c. 1 lett q), in base al quale deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate, ai fini della sicurezza dei lavoratori, possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

Non essendo stata evidenziata da parte dell'amministrazione comunale competente una incompatibilità con i regolamenti comunali di igiene ed edilizia, né segnalate situazioni di criticità in relazione all'ubicazione dell'impianto rispetto alla vicinanza con l'abitato, in presenza delle quali devono essere valutate eventuali aggiuntive misure, limitazioni e prescrizioni atte a evitare un eventuale rischio sulla salute pubblica, non si ritengono necessarie ulteriori valutazioni in capo alla Scrivente SC ISP.

Si propone comunque di raccomandare, al fine di evitare emissioni diffuse moleste per gli abitati prossimi allo stabilimento, conseguente ad un possibile aumento del traffico veicolare derivante dall'incremento della capacità massima istantanea dello stoccaggio, di utilizzare mezzi chiusi in caso di trasporto di materiali polverulenti e/o odorigeni.

Per le valutazioni in merito alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, di cui all'art 8 comma 2 della LR 43/95, si rimanda alla Struttura competente SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ing. Roberta Cataudella

[1] Tra gli elementi vulnerabili devono essere inclusi: Ospedali, Istituti scolastici, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o altre strutture sanitarie o sociosanitarie; aree verdi e parchi gioco per bambini.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2579/2022

Oggetto: PROT.N.0020014/2022. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013 CON A.D. 1912/2018 E SS.MM.II. PER I COMPARTI RIFIUTI, ACUSTICA, EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ALLA CAVA SAN PIETRO S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI RAPALLO, IN VIA SAN PIETRO 129. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 540,00.

In data 16/11/2022 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visti

il bilancio di previsione triennale 2022/2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

copia informatica per consultazione

• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto

che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

la parte V titolo I del D.Lgs.152/2006;

la Legge Regionale n.18 del 21.06.1999;

la Legge Regionale n.12 del 06.06.2017;

relativamente al comparto rifiuti

il D.M. 05.02.1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il Decreto 28 marzo 2018 n.69, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art.184 – ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio."

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la legge Regione Liguria n. 18/1999 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

relativamente alla disciplina degli scarichi in corpo idrico superficiale derivanti da attività produttive:

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne", che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06.

relativamente al comparto acustica

la Legge n.447/1995;

la Legge Regionale 20.03.1998 n.12;

Premesso che

La Cava San Pietro S.r.l., per il sito di Via S. Pietro, 129, Rapallo (GE), è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Provvedimento Dirigenziale n. 1912 del 25/09/2018 e ss.mm.ii. per i comparti rifiuti, emissioni in atmosfera, acustica, scarichi in corpo idrico superficiale.

In data 01.04.2022 con nota n. 17819 Città Metropolitana di Genova ha avviato un procedimento d'ufficio di modifica non sostanziale della su citata AUA, allo scopo di prescrivere un adeguamento strutturale dell'impianto di sedimentazione, con contestuale richiesta del progetto di adeguamento della vasca e sospensione dei termini del procedimento.

In data 29.04.2022, con nota assunta a protocollo con n. 22940 della Città Metropolitana di Genova, è pervenuta dal Comune di Rapallo, istanza di modifica sostanziale relativamente al comparto emissioni in atmosfera dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.1912/2018 del 25.09.2018 e ss.mm.ii. Dalla relazione allegata all'istanza è emerso altresì che "*per le attività*

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

svolte in cava risulta necessaria l'installazione di un distributore di carburante a supporto dei mezzi d'opera"

Dall'esame della documentazione pervenuta unitamente all'istanza, la stessa è risultata incompleta, in quanto mancate dei dati tecnici del serbatoio e della planimetria riportante la collocazione del serbatoio stesso e non era stato allegato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche. Inoltre l'istanza risultava priva dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

Pertanto, in ottemperanza all'articolo 12 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale" della Città Metropolitana di Genova, D.C.M. n. 17 del 26/05/2021, in data 17.05.2022, con nota n. 26566 è stato dato preavviso di adozione di provvedimento negativo, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90.

Con nota assunta al protocollo con n. 26916 del 19/05/2022 la Società ha fornito la documentazione richiesta e ha corrisposto il pagamento delle spese istruttorie.

In data 26.05.2022, con nota assunta a protocollo con n. 28302, l'istanza è stata ulteriormente perfezionata con una richiesta di modifica relativa al comparto rifiuti

Verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota n. 32814 in data 20.06.2022 è stato pertanto comunicato l'avvio di procedimento relativamente ai comparti rifiuti, acustica, emissioni in atmosfera e scarichi, con contestuale approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, facendo confluire il procedimento avviato d'ufficio di cui alla nota n. 17819 del 01/04/22 e l'ultima modifica comunicata relativamente al comparto rifiuti nell'ambito del medesimo procedimento.

Contestualmente é stata convocata conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare per gli aspetti di competenza, Comune di Rapallo, ASL 4 Chiavarese e Regione Liguria.

Con la stessa nota si è altresì comunicato che si sarebbe provveduto " *ad aggiornare il Provvedimento con le specifiche prescrizioni relative alla produzione di End of Waste a partire dal recupero del conglomerato bituminoso EER 17.03.02 in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 69/2018".*

Con suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia.

Atteso che

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

In data 22.07.2022, con nota n. 39564, sono state richieste integrazioni in relazione ai diversi comparti, con contestuale sospensione termini procedimentali

Con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana con n. 41081 del 01/08/2022 è pervenuto il parere di Regione Liguria – Difesa del suolo, con cui il suddetto Settore, che, pur non ravvisando competenze in merito al progetto e al procedimento in corso, a titolo collaborativo ha segnalato che "*dall'analisi della cartografia del Piano di Bacino, l'area di intervento risulta tutt'oggi ricadente in Area Speciale di tipo "B1", corrispondente ad areali sedi di cave attualmente cessate o in corso di sistemazione, nell'ambito della quale, ai sensi dell'art.16 bis delle Norme di attuazione, "…..qualora siano comprese aree classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto (Pg4, Pg3a, Pg3b) la realizzazione di qualsiasi intervento, ancorché ubicato al di fuori delle zone ad elevata e/o molto elevata suscettività, è subordinata all'attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell'area sede del nuovo intervento (omissis)*

In data 08.08.2022, con nota n. 42286 la Città metropolitana ha trasmesso al Comune di Rapallo il suddetto parere per le rispettive verifiche di competenza in merito all'intervento oggetto di modifica nonché di messa in sicurezza della cava. Ad oggi il Comune non ha inviato alcun riscontro in merito

In data 12.08.2022, con assunta a protocollo con n. 43274 la Ditta ha chiesto uno proroga di tre settimane (entro il 12.09.2022) per la trasmissione della documentazione richiesta con la succitata nota n. 39564.

Con nota n. 43806 del 18.08.2022 Città metropolitana ha comunicato alla Ditta l'accoglimento della proroga di cui sopra.

Con nota assunta al protocollo con n. 46518 del 05/09/2022 la Società ha richiesto una copia del PPG presentato a Città metropolitana durante l'iter istruttorio di rilascio dell'AUA originaria (A.D. 1912/2018). Con nota n. 47060 del 07/09/2022 è stato dato seguito positivamente a tale richiesta.

Con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana con n. 47849 del 12/09/2022 la Società ha inviato le integrazioni richieste.

In data 10.10.2022 è stato assunto a protocollo con n. 53084 parere favorevole della ASL4 Chiavarese, contenente le seguenti prescrizioni che imponevano l'obbligo di:

- *rispettare i limiti di emissione per la produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo previsti dal paragrafo 2, sub allegato 2, dell'allegato 1 del D.M. 05/02/1998;*
- *continuare a mettere in atto le misura per evitare al massimo i fenomeni di sollevamento polveri in particolare nelle zone di carico/scarico (mediante impianto idrico per bagnatura);*
- *pulire con cadenza regolare i piazzali interni per non trasportare il materiale pulverulento sulla sede stradale da parte dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento e allo stesso modo mantenere libera da rifiuti la zona di carico degli scarrabili con il conglomerato bituminoso che si trova sulla strada sottostante.*

Con nota n. 54344 del 14.10.2022 Città metropolitana ha dato comunicazione di preavviso di adozione di provvedimento negativo ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90, in quanto le integrazioni prevenute dalla Ditta non sono state ritenute sufficienti.

Con nota assunta a protocollo con n. 56180 In data 25.10.2022 sono pervenute dalla Ditta le integrazioni richieste con nota n. 39564.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

In particolare, in relazione alla durata della garanzia finanziaria in scadenza al 14.12.2023 la Ditta ha proposto che l'AUA fosse rilasciata per la durata di un solo anno. A tale riguardo, con nota n.59089 del 09.11.2022, Città Metropolitana ha fatto presente che la riduzione della autorizzazione a congrua durata può essere accolta esclusivamente in funzione delle obiettive difficoltà a contrarre fideiussioni aventi durata di 15 anni e pertanto ha chiesto all'Azienda di rivedere – entro un termine di 5 giorni - la richiesta di riduzione della durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di proporre una durata congrua rispetto ai presupposti di continuità dell'attività che sono propri dell'autorizzazione stessa. In assenza l'Amministrazione avrebbe provveduto ad emettere Atto con la durata prevista a termini di legge.

In data 11.11.2022, con nota assunta a protocollo n. 59390, la Società ha comunicato che dopo ampia analisi di mercato effettuata anche in regime di cobrokeraggio sussistevano problematiche tecnico-assuntive per il rilascio di garanzia fidejussoria su un periodo di 15 anni+2 e pertanto a fronte di queste problematiche richeideva una fidejussione con periodo 5 anni+2 che risultava invece reperibile sul mercato.

In ragione di quanto sopra verrà pertanto ridotta la durata dell'autorizzazione da rilasciarsi.

Le relazioni tecniche di comparto sono state redatte rispettivamente per il comparto emissioni in atmosfera in data 13.10.2022 e per il comparto scarichi e rifiuti in data 08 novembre 2022; entrambe sono inserite nel fascicolo informatico unitamente alla relazione di chiusura procedimento.

Non essendo pervenuti entro il termine di 90 giorni, i pareri del Comune di Rapallo sotto il profilo urbanistico e in materia acustica, in base alla normativa vigente, sono stati acquisiti favorevolmente senza condizioni.

Ritenuto

di richiamare, a tal proposito, per quanto concerne la materia acustica, la nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46199 del 05.09.2018 con la quale il Comune di Rapallo aveva confermato che l'attività era compatibile con il vigente piano di zonizzazione acustica (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.309/79011 del 06.07.2004), il quale ricomprendeva il compendio immobiliare in questione in ambito classificato zona VI area esclusivamente industriale, con limiti d'immissione diurno 70 dB (A) notturno 70 dB (A).

Considerato che:

<u>per quanto concerne il comparto rifiuti</u>

nell'ambito del presente provvedimento viene richiamata integralmente la descrizione impiantistica riportata nell'A.D. 1912/2018.

sulla base dell'esame della documentazione tecnica progettuale allegata all'istanza ed integrata con le note successive sopra riportate, si rileva quanto segue.

La CAVA SAN PIETRO S.R.L. svolge, presso l'impianto sito in Rapallo (GE) in Via San Pietro 129, attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, come

copia informatica per consultazione

da AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale n.1912/2018 e ss.mm.ii.

Riguardo alle fasce di inondabilità, si osserva che l'impianto non ricade in alcuna delle fasce d'inondabilità del Torrente San Pietro.

L'area non ricade nella fascia di rispetto circostante captazioni e derivazioni disciplinata dall'art.94 c.4 lett.h) e c.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; è presente solo una derivazione ad uso industriale in prossimità dell'impianto.

Rispetto all'autorizzazione attualmente vigente, la Società chiede di:

- Aggiornare la distribuzione dei settori dell'impianto A e B come da planimetria allegata all'istanza;
- Modificare la tabella relativa ai quantitativi di messa in riserva dei rifiuti aumentando nella misura del 10% il quantitativo totale annuo di rifiuti gestiti – da 39.000 t/a a 42.900 t/a – attribuendo tale aumento esclusivamente al paragrafo 7.6 (EER 17.03.02) che quindi passa da 6000 a 9900 t/anno, e pertanto al di sotto del limite del 100% relativamente al singolo paragrafo previsto dalla DGR 1567/2008;
- Modificare le attività di trattamento sui singoli paragrafi come da tabella allegata all'istanza e come descritto nel seguito.

Nella seguente tabella si riporta l'assetto dei rifiuti richiesto dalla Società con la relativa collocazione e tipologia di trattamento richiesta:

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massima trattata giornalmente (t/g)	Quantità massime annue (t)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	**17.09.04**	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.11	10 t/g	3.000 t
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi,	**17.01.01**	Messa in riserva **(R13)** ed utilizzo per recuperi	R13 In cumulo in	105 t/g propedeutica	27.500

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

	intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	**17.01.02** **17.01.03** **17.01.07** **17.09.04**	ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R12-R10)**	settore B in alternativa alla tipologia 7.11	all'attività R10	
7.11	Pietrisco tolto d'opera	**17.05.08**	Messa in riserva **(R13)** con separazione delle frazioni indesiderate **(R12)** per utilizzare la frazione inerte in recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.1	-	
7.31bis	Terre e rocce da scavo	**17.05.04**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massima trattata giornalmente (t/g)	Quantità massime annue (t)
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	**01.04.08** **01.04.13**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	2.500 t
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Messa in riserva **(R13)** e produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (frantumazione e vagliatura) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**. Operazioni di recupero **(R5)** finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n.69	R13 in cumulo in area A	35 t/g	9.900 t
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Messa in riserva **(R13)** e produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo (**R5)**	R13 in cumulo in area A		
				TOT	**45 t/g**	**42.900 t**

Tabella 1

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

La capacità massima annuale dell'impianto viene modificata e incrementata a 42.900 ton mantenendo al di sotto del 100% l'aumento relativo al paragrafo 7.6 (da 6000 a 9900 t/anno)

I rifiuti oggetto dell'istanza, rientrano all'interno dei massimali riportati all'Allegato 4 Suballegato 1 del DM. '98 come da tabella seguente:

Tipologia	**Quantitativo richiesto (t/a)**	**Quantitativo massimo indicato nel DM'98 (t/a)**
7.1	30.500 max	67.360
7.11	27.500 max (*)	12.820
7.31bis	27.500 max	47.760
7.2	2.500	10.000
7.6	9.900	97.870

Tabella 2

Dal momento che la Società ha indicato un dato totale in riferimento al quantitativo gestito annuale dei paragrafi 7.1, 7.11 e 7.31 bis, in riferimento al paragrafo 7.11 si provvederà a prescrivere il non superamento del limite massimo annuale previsto da DM 05/02/98 e pari a 12.820 ton.

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova resta invariata e coincide con la cl. 3: ≥ 15.000 t/a, < 60.000 t/a) cui corrisponde una quota pari a € 387.34.

L'attività della Società consiste essenzialmente nella produzione di conglomerato bituminoso e nella commercializzazione di prodotti inerti destinati al settore edile. Nell'ambito della modifica richiesta la Società ha richiesto l'aggiornamento delle disposizioni dei settori relativamente al piazzale A e piazzale B.

Piazzale A: GESTIONE RIFIUTO EER 17.03.02.

Suddivisione delle aree ipotizzata:

Area	**Descrizione**	**Superficie (mq)**	**Volume (mc)**	**Peso (t)**
A	Area di messa in riserva	295	1040	1900
	Area di conferimento	47		
	Area di trattamento	48		
	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	110	340	600
	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	110	340	600
	totale	610		

Tabella 3

copia informatica per consultazione

Quanto rappresentato nell'ultima precisazione ricevuta (assunta a protocollo con n. 56180 del 25.10.2022), e schematizzato nella Tabella 3 soprastante, il piazzale non rispetta il limite attuale dei 500 mq globali di estensione dell'area A e, di conseguenza, risulterebbe insufficiente la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione delle acque.

E' pertanto assentibile la modifica richiesta condizionandola all'attuazione, da parte della Società, di una modifica in riferimento alla gestione delle acque meteoriche. Nello specifico sarà prescritto quanto segue:

- La Società dovrà provvedere a coprire con teloni le due aree destinate allo stoccaggio del rifiuto trattato/End of Waste in occasione di precipitazioni meteoriche e negli orari di chiusura dell'impianto;
- Il deflusso delle acque dilavanti i teli dovrà essere raccolto e convogliato alla rete delle acque bianche;
- Le modifiche gestionali ed impiantistiche sopra riportate dovranno essere oggetto di una ulteriore comunicazione di modifica del PPG da parte dell'azienda entro 60 gg dal ricevimento del Provvedimento. Sino ad un successivo assenso scritto emesso da questa Amministrazione rispetto alle modifiche prospettate, la Società non potrà attuare le modifiche planimetriche richieste relativamente all'area A.

La Società chiede inoltre di poter gestire in maniera flessibile l'area di stoccaggio del rifiuto trattato/Eow, destinandola allo stoccaggio del rifiuto in attesa di qualifica alternativamente all'EoW qualificato mediante opportuna segnaletica. Il materiale trattato verrà depositato nel settore individuato di volta in volta ed identificato mediante un cartello recante la scritta "Materiale trattato in attesa di dichiarazione di conformità"; una volta emessa la dichiarazione di conformità, verrà sostituito il cartello di cui sopra con quello recante la scritta "Deposito EoW".

La Società specifica inoltre che quotidianamente è eseguita la vagliatura di 35 tonnellate che vengono suddivise in due box:

- il primo, per un quantitativo X, inferiore alle 35 t giornaliere, costituisce lo stoccaggio per l'utilizzo diretto nell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo,

- il secondo, per un quantitativo di 35-X t giornaliere costituisce la messa in riserva del rifiuto che deve essere analizzato per la produzione di EoW, una volta raggiunta la capacità massima.

Per mantenere questa versatilità nelle operazioni di trattamento, la Società ha pertanto richiesto di unificare i quantitativi destinati alla produzione da un lato di rifiuto per la produzione a caldo e dall'altro di End of Waste, ottenendo un quantitativo globale massimo di trattamento giornaliero pari a 35 ton.

In particolare ha specificato che:

- I rifiuti avviati alla produzione di conglomerato a caldo non sono oggetto di qualifica come Eow e pertanto sono gestiti sempre come rifiuti:
- Per la produzione di EoW il materiale sarà messo in riserva in impianto, sottoposto ad operazioni preliminari di cernita manuale, frantumato in impianto e quindi depositato per essere sottoposto a caratterizzazione analitica, in esito alla quale potrà perdere la connotazione di rifiuto, in quanto dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi al "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152*" secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Decreto 28 marzo 2018 n. 69.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

L'entità massima del Lotto di EoW di granulato di conglomerato bituminoso, in relazione alle volumetrie disponibili, è pari a 680 m^3.

Le attrezzature utilizzate per la selezione e riduzione volumetrica restano invariate.

Piazzale B: GESTIONE RIFIUTI INERTI EER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.09.04, 17.05.08 –

L'estensione areale del piazzale viene incrementata e passa dai 200 mq ai 350 mq circa, e varia inoltre la distribuzione degli spazi.

Area	Descrizione	Superficie (mq)	Volume (mc)	Peso (t)
B	Conferimento materiale autocertificazione	21	40	50
	Area di conferimento	16		
	Area di messa in riserva	126	420	550
	Area di trattamento	117		
	Area materiale trattato (**)	70	270	350
	totale	350		

Tabella 4

(**) area in cui viene depositato il rifiuto in uscita dal trattamento in attesa dell'invio al recupero R10.

Nell'area di trattamento è lasciato un passaggio per permettere ai mezzi in ingresso di scaricare il più vicino possibile al cumulo dell'area di messa in riserva.

Dal momento che l'impianto di trattamento delle acque era già dimensionato per una superficie pari a 350 mq, la modifica sia assentibile senza condizioni.

La Società definisce come "materiale autocertificazione", il rifiuto avente EER 170904 che viene conferito mediante autocertificazione come da DGR 714/2015 e ss.mm.ii. Tale rifiuto è stoccato nell'area indicata in planimetria che quindi costituisce un settore di messa in riserva pavimentato facente parte dell'area B.

Una volta raggiunta la capienza massima del box di messa in riserva del rifiuto 170904 conferito con autocertificazione come specificato sopra, la Società esegue le analisi: se il certificato analitico è conforme, si procede con la lavorazione ai fini dell'invio al recupero R10.

Nel caso in cui il certificato analitico non fosse conforme, il rifiuto verrà destinato ad altri impianti, che saranno individuati sulla base delle risultanze del certificato analitico stesso.

La Società ha ulteriormente precisato che in attesa dell'emanazione del decreto relativo all'EoW degli inerti da costruzione e demolizione, non vengono eseguite lavorazioni finalizzate all'EoW per tali tipologie di rifiuti e che pertanto gli stessi vengono destinati integralmente al recupero R10 in sito.

Inoltre la Società ha riportato che i settori di stoccaggio e lavorazione sono relativi alle sole tipologie 7.1 e 7.6 in quanto le altre tipologie (7.2-7.11-7.31 bis) verranno ricevute con test di cessione ed inviate direttamente a R10 senza necessità di preventiva messa in riserva R13 fermo

copia informatica per consultazione

restando il limite annuale già autorizzato.

In riferimento alla tipologia 7.11 la Società prevede di effettuare la messa in riserva (R13) con separazione delle frazioni indesiderate (R12), preliminarmente a R10 a seconda delle caratteristiche del rifiuto in ingresso.

Come già indicato dalla Società, dovrà essere utilizzata in maniera flessibile l'AREA B per la messa in riserva e per il materiale trattato in alternativa alla tipologia 7.1 al fine di effettuare le lavorazioni e poi le analisi prima dell'invio a R10.

Nelle aree di trattamento potranno essere presenti i rifiuti lavorati (i cui quantitativi non sono stati riportati in tabella) che saranno poi spostati nelle relative aree di stoccaggio.

Rilevato

in riferimento alla pesatura dei rifiuti, che la verifica del peso presso un impianto di gestione rifiuti è un elemento fondamentale per controllare che il trasporto degli stessi sia avvenuto regolarmente, attraverso la verifica del formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare, tra gli altri dati, l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto, ai sensi dell'art. 193 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ritenuto

pertanto opportuno impartire prescrizioni specifiche relative alla verifica dei pesi al fine di fornire alle autorità di controllo degli strumenti per verificare che i gestori degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti provvedano ad effettuare i controlli sopra citati con adeguati sistemi di pesatura, sia per i rifiuti in ingresso che per i rifiuti in uscita dall'impianto.

per maggiore chiarezza, anche ai fini di futuri controlli da parte degli Enti preposti, di revisionare completamente ed aggiornare il quadro prescrittivo.

Atteso che

relativamente al comparto scarichi dalla documentazione agli atti risulta quanto segue.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

L'impianto in questione è assoggettato al Regolamento Regionale 4/2009 in quanto l'attività di messa in riserva di rifiuti ed EoW in cumuli, su superficie pavimentata, rientra nell'attività di cui all'articolo 7 del R.R. 04/2009 "Ambito d'applicazione", lettera e) *i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lett. a)*. Nel piazzale è inoltre presente un serbatoio di distribuzione carburante fuori terra, ovvero attività di cui all'articolo 7 del R.R. 04/2009 "Ambito d'applicazione", lettera b) *le attività di distribuzione del carburante, come previsti e disciplinati dalla normativa vigente in materia.*
All'interno dell'area non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o attrezzature.

Il primo PPG relativo all'area in esame, agli atti di questa Amministrazione, era stato inviato dalla Società con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 64794 in data 22/11/2016.

Tale documentazione conteneva:

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche comprensivo di:
  - planimetria dell'insediamento e dettaglio manufatti impianto trattamento;
  - Relazione tecnica
  - Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione
- Autodichiarazione assenza sostanze pericolose;

Tale documentazione è riferita alla sola piazzola di recupero, denominata nel seguito "Area A", e destinata al recupero del fresato.

La stessa è stata successivamente integrata con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 35200 del 27/06/2018, inviata ai fini del rilascio dell'AUA. Da una lettura della documentazione si apprende che all'area A viene affiancata una nuova piazzola, denominata successivamente "Area B" e destinata al recupero dei rifiuti inerti. La documentazione comprendeva:

- Una planimetria relativa all'intero fronte di cava e al piazzale su cui vengono effettuate le attività di recupero rifiuti (Area A e Area B). All'interno di tale schema grafico erano rappresentate:
  - L'area A e il relativo impianto di depurazione;
  - L'area B e il relativo impianto di depurazione;
  - La rete di raccolta delle acque bianche;
  - La vasca di sedimentazione asservita all'area di abbancamento;
- Il dimensionamento della vasca di sedimentazione, a cui corrisponderà lo scarico "S3", così denominato all'interno dell'Atto Dirigenziale 1912/2018;
- Le schede tecniche dei due impianti di prima pioggia installati: IPP500DOFC, IPP350DOFC.

All'interno dell'A.D. 1912/2018 viene riassunta la descrizione di tutte le aree sopra riportate che, può essere schematizzata come segue:

- Riutilizzo complesso estrattivo (intero fronte di cava e restante porzione di piazzale non destinata al recupero rifiuti):
  - Acque di ruscellamento che scorrono nell'intorno della cava e provengono dai versanti indisturbati e sono convogliate direttamente in corpo idrico superficiale senza subire alcun trattamento poiché non contaminate scarichi S1 e S2;
  - acque meteoriche di dilavamento intercettate lungo i gradoni della ex cava oggetto delle operazioni di riutilizzo, acque che scorrono lungo le piste di arroccamento, acque di infiltrazione raccolte nella canaletta posta al piede della scogliera basale, acque che interessano l'area di manovra dei mezzi – vasca di sedimentazione - scarico S3,
- Attività di recupero rifiuti:
  - Acque di dilavamento Area A - recupero fresato – impianto di trattamento idoneo per una superficie di 500 m^2 - scarico A;
  - Acque di dilavamento Area B – recupero inerti – impianto di trattamento idoneo per una superficie di 350 m^2 - scarico B.

Con riferimento alle modifiche autorizzative successive (A.D. n.364/2020 del 17/02/2020 e A.D. n. 1746/2020 del 29/09/2020), l'area B è rimasta inalterata, mentre l'area A è stata ampliata fino a 500 m^2. Peraltro, nel Provvedimento 1746/2020, viene dato atto del fatto che l'impianto di

copia informatica per consultazione

depurazione asservito alla piazzola A è già dimensionato per la superficie complessiva di 500 m^2.

Nell'istanza oggetto del presente provvedimento la Società richiede nuovamente alcune modifiche a livello planimetrico e descrive la gestione dell'impianto di distribuzione carburante:

Dal momento che l'area A, globalmente, supererebbe il limite attuale dei 500 mq di estensione e, di conseguenza, la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione delle acque, si ritiene sia possibile assentire alla modifica richiesta condizionandola all'attuazione, da parte della Società, di una modifica in riferimento alla gestione delle acque meteoriche. Nello specifico sarà prescritto quanto segue:

- La Società dovrà provvedere a coprire con teloni le due aree destinate allo stoccaggio del rifiuto trattato/End of Waste in occasione di precipitazioni meteoriche e negli orari di chiusura dell'impianto;
- Il deflusso delle acque dilavanti i teli dovrà essere raccolto e convogliato alla rete delle acque bianche;
- Le modifiche gestionali ed impiantistiche sopra riportate dovranno essere oggetto di una ulteriore comunicazione di modifica del PPG da parte dell'azienda entro 60 gg dal ricevimento del Provvedimento. Tale PPG dovrà essere riferito all'intero insediamento e a tutte le attività in essere, dovrà essere comprensivo di tutte le modifiche intercorse negli anni e approvate da questa Amministrazione, al fine di costituire documento unitario da tenere agli Atti e da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità; Sino ad un successivo assenso scritto emesso da questa Amministrazione rispetto alle modifiche prospettate, la Società non potrà attuare le modifiche planimetriche richieste relativamente all'area A.

L'area B, sarà soggetta a una ridistribuzione degli spazi, con un incremento della superficie fino a 350 mq.

Le canalette di raccolta delle acque risultano posizionate correttamente, anche rispetto alla nuova distribuzione dei settori relativi a tale area, in quanto le pendenze delle superfici di nuova individuazione, convogliano verso tale sistema di raccolta.

L'impianto di trattamento acque già installato, risulta correttamente dimensionato in quanto lo stesso era stato sovradimensionato e idoneo a trattare le acque meteoriche ricadenti su una superficie di 350 mq.

Area Distribuzione Carburante

Il serbatoio installato si presenta fuori terra, dotato di bacino di contenimento, di tettoia e delimitato da recinzione e apposito cancelletto d'accesso per l'erogazione.

È installato in zona antistante l'area di messa in riserva A, su superficie pavimentata con una soletta di cemento armato impermeabile atta a contenere eventuali sversamenti di carburante durante le operazioni di rifornimento dei mezzi di cava. Ha una capacità di stoccaggio di gasolio pari a 5.000 litri. Il consumo annuale previsto è pari a 24.000 litri.

Il distributore è inoltre provvisto di tettoia, atta ad evitare il dilavamento meteorico dell'area pavimentata.

La Società, in relazione tecnica, riporta che alle cunette di raccolta potranno confluire, grazie alle

copia informatica per consultazione

pendenze della zona, anche eventuali sversamenti della zona di rifornimento del carburante.
Tale configurazione non è assentibile, in quanto in via prioritaria, deve essere evitato il dilavamento delle sostanze pericolose benché sia presente un impianto di trattamento. In sede dispositiva sarà pertanto prescritto di isolare la zona di rifornimento rispetto alle caditoie circostanti e di utilizzare una ghiotta durante il rifornimento, atta a contenere eventuali sversamenti accidentali.

La società ha fornito copia dell'omologazione ministeriale e Dichiarazione di conformità relativamente al serbatoio suddetto.

Il Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione è esaustivo e prevede che:

- L'area sia mantenuta pulita dopo ogni utilizzo e in caso di sversamenti accidentali vengano utilizzati materiali assorbenti specifici per gli idrocarburi. Il materiale di risulta viene quindi tempestivamente raccolto e smaltito come rifiuto;
- Il serbatoio di carburante sarà mantenuto in efficienza e sottoposto ai previsti collaudi previsti da normativa;
- Sarà incaricata una persona addetta alle procedure di intervento che sarà formata ed informata in merito a tali procedure tramite apposto corso di formazione.

Infine, in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento intercettate lungo i gradoni della ex cava oggetto delle operazioni di riutilizzo, le acque che scorrono lungo le piste di arroccamento, le acque di infiltrazione raccolte nella canaletta posta al piede della scogliera basale e le acque che interessano l'area di manovra dei mezzi, come già descritto al paragrafo "*Scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale – riutilizzo complesso estrattivo*" di cui all'A.D. 1912/2018, le stesse sono convogliate in una vasca di sedimentazione/dissabbiatura prima dello scarico in corpo idrico superficiale, denominato "S3".

La Società ha proceduto ad una più idonea realizzazione di uno stramazzo in corrispondenza del contorno superiore della vasca a modifica dello scarico previsto in precedenza. La copertura è stata inoltre innalzata con due corsi di mattoni. Tale configurazione permette di sfruttare al massimo il volume di stoccaggio della vasca stessa.

La Società ha infine comunicato che, al fine di permettere lo svuotamento a lungo termine dell'acqua intrappolata nella vasca di sedimentazione, realizzerà 3 fori di piccolo diametro sul fondo della vasca stessa, messi in comunicazione con la vasca di campionamento a valle.

Ritenuto

che la vasca di sedimentazione, con gli accorgimenti apportati, sia conforme al progetto approvato con l'A.D. 1912/2018 ed assolva alla funzione per la quale è stata predisposta.

che la documentazione inviata ed integrata negli anni sia comprensiva di tutti gli elementi previsti dall'allegato A al R.R. 4/2009;

poiché in riferimento all'area in esame non è stato formalmente approvato un PPG ma è stata data descrizione di tutti gli apprestamenti in merito e sono state impartite le specifiche prescrizioni riferite alla tutela delle acque, di approvare formalmente il Piano di prevenzione e gestione e la relativa planimetria allegata.

copia informatica per consultazione

di prescrivere di inviare una copia aggiornata del PPG, che tenga conto delle modifiche intercorse negli anni e già approvate, in maniera tale che possa essere tenuta agli atti e consultata per maggiore semplicità in caso di controlli ispettivi.

Considerato che

relativamente alle emissioni in atmosfera risulta quanto segue

L'azienda ha presentato istanza di modifica sostanziale per l'installazione di un distributore di carburante, necessario a supporto dei mezzi d'opera ed una riorganizzazione della gestione dei rifiuti. Contestualmente, l'azienda, in un'ottica di miglioramento ambientale, ha deciso di migliorare l'efficienza di abbattimento delle polveri derivanti dall'impianto di conglomerati bituminosi (emissione E1) con l'aggiunta di ulteriori maniche filtranti in affiancamento a quelle già presenti e la modifica del combustibile del forno (E1) e della caldaia di riscaldo dell'olio diatermico (E2) passando da olio combustibile a GPL. Tutto il restante ciclo produttivo e le altre lavorazioni dello stabilimento rimarranno invariate rispetto a quanto già autorizzato con Provvedimento Dirigenziale n. 1912 del 25/09/2018.

Per quanto riguarda il comparto emissioni in atmosfera di riporta nel seguito la relazione tecnica aggiornata con le modifiche che l'azienda ha intenzione di mettere in atto:

La Cava S. Pietro S.n.c. effettua presso il proprio stabilimento sito in Via San Pietro, 129 - Rapallo (GE), attività di produzione di conglomerati bituminosi e attività di recupero rifiuti relativamente al codice CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301".

Il ciclo produttivo consta nelle seguenti fasi:

1. Stoccaggio degli inerti per pezzatura.
2. Carico degli inerti in tramoggia.
3. Carico del bitume in cisterna riscaldata.
4. Carico del forno per l'essiccazione degli inerti.
5. Dosaggio automatico degli inerti, del bitume e del filler recuperato per la produzione di conglomerato bituminoso.
6. Trasferimento del prodotto finito nella tramoggia di stoccaggio provvisorio.
7. Carico degli automezzi.

Gli inerti sono stoccati in cumuli all'aperto sul piazzale sotto l'ex fronte di cava, quindi trasferiti tramite mezzi
meccanici ad una batteria di tramogge coperte (divise per materiale a diversa pezzatura) che alimentano il forno di essiccazione. Una ulteriore tramoggia è utilizzata per alimentare all'impianto il c.d. "fresato" ovvero il rifiuto costituito da conglomerato bituminoso proveniente dalla scarifica stradale.

Al fine di limitare il diffondersi di polveri, a servizio di tutte le tramogge di alimento all'impianto di produzione
del conglomerato sono asserviti irrigatori mobili in grado di umidificare la superficie degli inerti e dei rifiuti avviati a lavorazione.

Il bitume è stoccato all'interno di due cisterne riscaldate (tra 140 e 180°C) mediante circolazione di olio diatermico a sua volta riscaldato da una caldaia da 0,46 MW, ad oggi alimentata a olio

copia informatica per consultazione

combustibile BTZ (S <1%) e che sarà alimentata a GPL dopo modifica, stoccati in appositi serbatoi. Dalla predetta caldaia ha origine l'emissione E2 avente le seguenti caratteristiche (a 0°C e 1013 hPa):

E2:
Portata: 470 Nm^3/h
Quota di emissione: 17 m s.l.s.

Il bitume viene trasferito all'impianto di produzione mediante pompa dedicata e quindi spruzzato all'interno del miscelatore.

Mediante richiamo automatico da sinottico, gli inerti sono dosati e trasferiti - mediante nastro scoperto posto sotto le tramogge - all'interno del forno rotativo di essiccazione. Il bruciatore asservito al forno ha una potenzialità pari a 9.54 MW, oggi alimentato a olio combustibile BTZ (S <1%) sarà alimentato a GPL dopo modifica.
Il gruppo essiccatore-mescolatore è composto da un cilindro essiccatore e mescolatore in controcorrente che in un unico corpo contiene due camere completamente separate. La prima camera permette l'essiccazione degli inerti, i quali vengono investiti da una corrente di aria calda; la seconda camera permette la mescolazione di tali inerti essiccati con gli additivi bituminosi, filler e il riciclato (rifiuto) in opportune proporzioni definite dalla ricetta di produzione, la quantità massima di rifiuto alimentato all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso "vergine" è pari al 30% in peso.
In testa al forno è collocata un'aspirazione a portata regolabile che convoglia l'aria ad un sistema costituito da un ciclone e da un gruppo filtrante costituito da 360 (432 dopo la modifica proposta) maniche in fibra sintetica sottoposte a pulizia automatica sequenziale mediante aria compressa. Il filtro è dotato di controllo della temperatura in uscita dal forno (al raggiungimento dei 320°C si interrompe l'alimentazione ai bruciatori del forno). Sulla condotta di aspirazione sono presenti due serrande di emergenza: una automatica che si attiva qualora la temperatura superi i 280°C ed una seconda ad apertura manuale.

L'emissione E1 che fuoriesce dal filtro a maniche presenterà, post modifica, le seguenti caratteristiche (a 0°C e 1013 hPa):

E1:
Portata: 20800 Nm^3/h
Quota di emissione: 15 m s.l.s.

Il sistema di abbattimento presenta i seguenti requisiti:
N° maniche: 432
Superficie totale: 529 m^2
Velocità di filtrazione: 0.012 m/s
Tipo tessuto: feltro Nomex teflonato
T_{max} di funzionamento: 230°C (allarme impostato a sinottico)
Grammatura: 500 g/m^2

Le polveri provenienti dalla pulizia sequenziale del filtro (filler) sono recuperate tramite un sistema a coclea chiuso, temporaneamente stoccate in silo (il cui sfiato è convogliato ad una calza filtrante) e quindi reimpiegate nel ciclo produttivo, previo dosaggio automatico comandato da sinottico.

copia informatica per consultazione

L'inerte caldo in uscita dal forno viene trasferito per caduta nel mescolatore sottostante dove viene addizionato con il bitume e con il filler derivante dalla pulizia del filtro e dal ciclone.

Il conglomerato bituminoso così prodotto viene inviato, nuovamente per caduta, a due sili sottostanti e da qui al carico sugli automezzi tramite due apposite serrande.

Attività di recupero rifiuti

Il rifiuto derivante dall'attività di scarifica stradale (fresato) arriva all'impianto su automezzi e viene stoccato in cumuli all'aperto in un'apposita area dell'ex cava. I rifiuti sono poi ripresi con mezzo meccanico e successivamente macinati, vagliati e separati nelle varie frazioni granulometriche ed infine messi a parco tramite appositi nastri trasportatori.

Per le citate operazioni di macinazione, vagliatura e messa a parco la Società è attrezzata con un apposito gruppo mobile.

Al fine di limitare il diffondersi di polveri tutte le operazioni di movimentazione del rifiuto (messa a parco e frantumazione/vagliatura) saranno assistite da appositi sistemi di nebulizzazione dell'acqua costituiti da irrigatori mobili.

Stoccaggio materie prime (sabbie e ghiaie)

Le materie prime inerti che alimentano l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso sono stoccate in apposite zone nell'area dell'ex cava. Appositi irrigatori mobili, durante le fasi di movimentazione degli inerti e in caso di condizioni meteo "asciutte" garantiranno l'umidificazione superficiale dei materiali.

Le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale sono mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polveri e sono effettuati periodicamente interventi di pulizia dei piazzali interni al fine di impedire il trasporto di materiale polverulento sulla sede stradale limitrofa da parte dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento.

Considerato che

per i rifiuti di tipologia 7.6 del D.M. 5 febbraio 1998 l'attività di produzione di conglomerato bituminosi "vergine" a caldo e a freddo si configura come attività di recupero;

l'azienda esegue attività di recupero di materia dai rifiuti in processi termici secondo l'art. 216 del D. Lgs. 152/2006;

il DM 5 febbraio del 1998, per l'attività di recupero di materia dai rifiuti in processi termici, fissa valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera al punto 2.3 del suballegato 2 dell'allegato 1;

il massimo quantitativo di rifiuto utilizzato per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo è pari al 30%, come comunicato dall'azienda con nota agli atti di Città Metropolitana di Genova con prot. n. 47849 del 12/09/2022.

secondo l'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 le attività di movimentazione di sostanze

copia informatica per consultazione

polverulente necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed in particolare è disposto che nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;

la ditta in oggetto può causare emissioni di polveri in seguito alle operazioni di carico, scarico, movimentazione e riutilizzo di materiali e di rifiuti;

secondo quanto disposto dal D.M. 05.02.98 lo stoccaggio in cumuli di tali rifiuti deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

Ritenuto

sia disposta, per i materiali inerti e i rifiuti polverulenti, stoccati in cumulo in area scoperta, bagnatura degli stessi o, in alternativa, protezione dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili;

sia disposta la bagnatura del rifiuto (fresato) e dei materiali inerti prima di ogni movimentazione (carico/scarico).

di non fissare limiti all'emissione E1 per il parametro CO che non deriva direttamente dalla utilizzazione di rifiuti in base al punto 2.5, paragrafo 2, sub allegato 2, dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998;

che la documentazione presentata dall'azienda non sia sufficiente per ritenere non pertinenti tutti i restanti inquinanti previsti al paragrafo 2, sub allegato 2, dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998;

di fissare i limiti all'emissione E1 calcolati in base alla formula di cui al punto 2.2. del paragrafo 2, sub allegato 2, dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 prendendo come riferimento per i parametri inquinanti i valori citati dall'allegato stesso, i limiti specifici per gli impianti per l'attività la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali previsti al punto [12], parte III, Allegato I, Parte V e, per i restanti parametri inquinanti, i limiti specifici previsti dalla parte II, Allegato I, Parte V del D. Lgs. 152/2006;

di utilizzare per il calcolo dei limiti, secondo la formula di cui al punto 2.2. del paragrafo 2, sub allegato 2, dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, una percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo, rispetto al totale della materia alimentata all'impianto, pari a un valore del 30%;

sia congrua una cadenza annuale per le analisi periodiche dell'emissione E1;

sia opportuno monitorare sull'emissione E1 per le prime tre campagne di analisi periodiche previste successivamente al rilascio del presente provvedimento, tutti i parametri previsti al paragrafo 2, sub allegato 2, dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998;

sia sufficiente, fatta salva la possibilità di procedere con ulteriori valutazioni basate sui risultati delle campagne di analisi periodiche svolte, monitorare sull'emissione E1, a partire dalla quarta campagna di analisi periodiche, solamente i parametri tipici per gli impianti per l'attività di

copia informatica per consultazione

produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali previsti al punto [12], parte III, Allegato I, Parte V del D. Lgs. 152/2006;

che all'emissione E2 siano mantenuti gli attuali limiti, congruenti con i limiti specifici per gli impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi di potenza inferiore a 1 MW indicati al punto 1.2, Parte III dell'Allegato I della Parte V del D. Lgs. 152/2006 sinché la caldaia afferente all'emissione E2 sarà alimentata a olio combustibile BTZ (S <1 %)

che gli impianti termici produttivi, sotto la soglia dimensionale riportata alla lettera dd), punto 1, Parte I, dell'Allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/2006, determinano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

i suddetti impianti siano tuttavia tenuti a rispettare i limiti degli impianti termici sotto soglia indicati al punto 1.3, Parte III dell'Allegato I della Parte V del D. Lgs.152/2006;

che le prescrizioni impartite da ASL 4 siano congruenti con il successivo quadro prescrittivo.

Preso atto che

In data 03.05.2022 è stata inoltrata tramite BDNA alla competente Prefettura richiesta di comunicazione antimafia ad oggi non ancora pervenuta.

Pertanto, con nota prot. n. 54631 del 17.10.2022 è stato chiesto alla Ditta di produrre autocertificazioni antimafia ai sensi dell'art. 89 del Codice Antimafia

Le suddette autocertificazioni sono state assunte a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55056 del 19.10.2022.

Dato atto che

Gli oneri istruttori per €.360,00 relativamente al comparto emissioni in atmosfera sono stati corrisposti in data 15.04.2022 mentre per il comparto scarichi sono stati versati in data 18.05.2022 per un importo di €.180,00, per un introito complessivo di €.540,00.

Vista

la relazione di chiusura procedimento redatta dal Responsabile del procedimento in data 14.11.2022 assunta a prot. n.59730, inserita nel relativo fascicolo informatico con in allegato le relazioni tecniche di settore;

Dato atto

che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Considerato che

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento".

Considerato

che con la sottoscrizione del presente Atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che

in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per approvare la modifica dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata ai sensi del DPR 59/2013 alla CAVA SAN PIETRO S.R.L. per il sito di Via San Pietro 129 in Rapallo (GE), per i comparti rifiuti, acustica, scarichi in corpo idrico superficiale ed emissioni in atmosfera e approvare contestualmente il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, avendo acquisito gli elementi necessari alla favorevole chiusura del procedimento.

DISPONE

A) di modificare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con Atto Dirigenziale n.1912 del 25/09/2018 successivamente modificato con A.D. n.364/2020 del 17/02/2020 e ulteriormente modificato con A.D. n. 1746/2020 del 29/09/2020, per la gestione dell'impianto sito in Via San Pietro 129 nel Comune di Rapallo (GE) per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti non pericolosi;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

B) di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con provvedimento n. 1912/2018 del 25/09/2018, per lo stabilimento della Cava San Pietro S.r.l., sito in Via S. Pietro, 129, nel Comune di Rapallo, sostituendo l'intero quadro prescrittivo relativo alle emissioni in atmosfera;

C) di autorizzare la Cava San Pietro S.r.l. allo **scarico** identificato come "**S3"** delle acque reflue derivanti dall'attività di ripristino e riutilizzo dell'ex area di cava San Pietro di Novella, ubicato in Via San Pietro 129 nel Comune di Rapallo, ed avente recapito in Rio San Pietro nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est.1.516.456 e Latitudine Nord 4.913.223, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

D) di autorizzare la Cava San Pietro S.r.l. agli scarichi derivanti dalle aree impiegate per il trattamento e recupero dei rifiuti ubicati presso l'insediamento produttivo sito in comune di Rapallo in Via San Pietro 129 ed identificati come:

- **Scarico Area "A"**: coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est.1.516.456 e Latitudine Nord 4.913.223;
- **Scarico area "B"**: coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.516.486 e Latitudine Nord 4.913.223;

ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

E) di autorizzare Cava S.Pietro S.r.l. alla gestione, per anni **5**, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Rapallo in via San Pietro di Novella 129,

F) di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. **518** nel registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

G) di confermare gli effetti dei PPG già presentati dalla Ditta agli Atti di questa Amministrazione e di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto da CAVA SAN PIETRO S.R.L., ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*", relativamente all'impianto di distribuzione carburante, fermo restando quanto di seguito prescritto;

H) di sottoporre la CAVA SAN PIETRO S.R.L. al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni comparto acque

Scarico denominato "S3:"

1. la vasca di sedimentazione/dissabbiatura dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia almeno due volte all'anno ed in particolare modo prima del periodo di maggiore piovosità al fine di avere sempre una buona capacità di accumulo;

2. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento del fronte di cava (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti,, etc…) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

copia informatica per consultazione

3. le pendenze di scorrimento delle condotte di regimazione, tubazioni drenanti, ecc. dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e trattamento;

4. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

5. la Società dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: **pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD**.

6. le analisi, di cui al precedente punto 5., dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, e dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione ed i valori di portata all'atto del campionamento;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, firmati digitalmente, via posta certificata – Pec e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono;

Scarichi Area "A" e Area "B":"

7. In corrispondenza dell'area A, la Società dovrà provvedere a coprire con teloni le due aree destinate allo stoccaggio del rifiuto trattato/End of Waste in occasione di precipitazioni meteoriche e negli orari di chiusura dell'impianto;

8. Il deflusso delle acque dilavanti i teli dovrà essere raccolto e convogliato alla rete delle acque bianche;

9. Le modifiche gestionali ed impiantistiche sopra riportate dovranno essere oggetto di un'ulteriore comunicazione di modifica del PPG da parte dell'azienda entro 60 gg dal ricevimento del presente Provvedimento. Tale PPG dovrà essere riferito all'intero insediamento e a tutte le attività in essere, dovrà essere comprensivo di tutte le modifiche intercorse negli anni e approvate da questa Amministrazione, al fine di costituire documento unitario da tenere agli Atti e da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità; sino ad un successivo assenso

copia informatica per consultazione

scritto emesso da questa Amministrazione rispetto alle modifiche prospettate, la Società non potrà attuare le modifiche planimetriche richieste relativamente all'area A.

10. la pavimentazione dell'insediamento dovrà essere sottoposta a costanti operazioni di pulizia mediante spazzamento meccanico e/o manuale al fine di evitare il deposito di inerti lungo le vie di transito e manovra;

11. è fatto divieto di effettuare qualsiasi pulizia delle aree esposte ad inquinamento mediante operazioni di lavaggio con acqua;

12. la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

13. gli impianti di depurazione dovranno essere sottoposti a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza al fine di garantire una buona capacità di depurazione;

14. le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);

15. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc…) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alla pompa di rilancio della vasca di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

16. le vasche di accumulo dei rispettivi impianti di depurazione di tipo fisico, impiegati per il trattamento dei primi 5 mm di acque di pioggia ricadenti sulle due aree interessate dal deposito dei rifiuti solidi, dovranno essere completamente vuote entro un arco di tempo di 48 ore dall'ultimo evento meteorico;

17. in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le ore indicate al punto 16), le vasche di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovranno comunque essere completamente svuotate entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;

18. i pozzetti di deviazione di flusso dei rispettivi impianti di depurazione dovranno essere sottoposti a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento degli stessi;

19. i pozzetti di campionamento in uscita dagli impianti di trattamento e prima del punto di scarico dovranno consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;

20. le acque di "seconda pioggia", in uscita dai pozzetti di deviazione di flusso, dovranno essere convogliate a valle dei pozzetti di campionamento fiscale delle acque in uscita dagli impianti di depurazione;

21. la sezione di sedimentazione/decantazione degli impianti di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi depositati sul fondo al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione;

22. la sezione di disoleazione dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione degli oli stratificati al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione;

copia informatica per consultazione

23. il filtro a coalescenza dovrà essere sottoposto a periodiche e programmate operazioni di pulizia e/o lavaggio al fine di garantire una buona efficienza di trattenimento delle sostanze oleose leggere;

24. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo

25. la Società dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 (dodici) mesi, per entrambi gli scarichi Area “A” e Area “B”, sui seguenti parametri: **pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD**, in ottemperanza a quanto disposto nella prescrizione 6. sopra riportata;

26. Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell’impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni…);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all’art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

Area rifornimento carburante

27. la pavimentazione dell’area di rifornimento mezzi dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare qualsiasi possibilità di infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

28. l’Azienda dovrà porre in essere una costante sorveglianza dello stato di pulizia dell’area di distribuzione carburanti, la cui superficie dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia mediante spazzamento meccanico e/o manuale;

29. l’Azienda dovrà mantenere pulita la pompa per gasolio e controllare frequentemente i tubi, i giunti e la stessa pompa per rilevare eventuali perdite;

30. con frequenza settimanale o qualora si rilevi una riduzione della portata, l’Azienda dovrà provvedere alla rimozione e pulizia del filtro della pompa per gasolio;

31. durante ogni rifornimento e prima di iniziare l'erogazione del carburante dovrà essere posizionata in prossimità dei mezzi da rifornire la vasca di raccolta mobile (ghiotta), in modo da raccogliere eventuali gocciolamenti o sversamenti di prodotto;

32. durante i periodi di inattività, il bacino di raccolta mobile dovrà essere vuoto e posizionato al coperto, quindi protetto da agenti atmosferici;

33. non dovranno essere effettuati rifornimenti in caso di eventi meteorici, se non in casi eccezionali;

copia informatica per consultazione

34. alla fine di ogni operazione di rifornimento, eventuali fuoriuscite accidentali di carburante dovranno essere prontamente raccolte, stoccate in appositi contenitori e gestite come rifiuti;

35. L'area di rifornimento dovrà essere mantenuta isolata rispetto alla rete di raccolta delle acque meteoriche afferente all'area A;

36. le operazioni di rifornimento dovranno essere svolte esclusivamente da parte di personale all'uopo formato, in conformità con il Piano di formazione/informazione del personale;

37. qualora il personale riscontrasse anomalie e/o criticità all'impianto di distribuzione, dovrà provvedere ad interrompere e/o non intraprendere l'attività di rifornimento ed informarne il Responsabile;

38. eventuali spandimenti accidentali di liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento. A tal fine idonei materiali assorbenti dovranno essere tenuti in deposito presso l'impianto e nelle vicinanze del distributore carburante, per tali eventualità;

39. per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia dell'impianto di depurazione e dell'impianto di distribuzione carburante, dovrà essere impiegata apposita Società autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;

40. la Società dovrà adottare le procedure riportate nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4.

41. entro 60 gg dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Società dovrà fornire evidenza dell'avvenuta formazione del personale relativamente al Disciplinare di cui al punto precedente, riportando le modalità di erogazione della formazione, la frequenza degli aggiornamenti e l'individuazione del personale preposto all'erogazione della formazione stessa; tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, via posta certificata – Pec e dovrà altresì riportare correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento alla quale si riferisce;

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Prescrizioni comparto rifiuti

1. Nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria di cui all'**Allegato 1,** potranno essere effettuate operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R12-R5) e ripristino ambientale (R10), delle tipologie di rifiuti riportati, con i relativi quantitativi massimi e modalità di messa in riserva, indicate nell'**Allegato 2** al presente atto. Nelle suddette aree potranno essere svolte

copia informatica per consultazione

anche le operazioni di recupero finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso di cui all'art.2, comma 1, lettera b) del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n.69 (R5) nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso decreto. Per quanto riguarda il trattamento di rifiuti con EER 170904 essendo stato emanato il decreto relativo agli EoW degli inerti, la Società entro 30 giorni dal ricevimento del presente Atto, dovrà chiarire se intenderà adeguarsi alle disposizioni dello stesso o se invece in esito alle attività R12 (triturazione ecc.) intenderà produrre ancora rifiuti da destinare integralmente in R10 in sito; le dimensioni delle singole sotto-aree sono le seguenti:

Area	Descrizione	Superficie (mq)
A	Area di messa in riserva	295
	Area di conferimento	47
	Area di trattamento	48
	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	110
	Area di stoccaggio rifiuti trattati/EoW	110
	totale	610

Area	Descrizione	Superficie (mq)
B	Conferimento materiale autocertificazione	21
	Area di conferimento	16
	Area di messa in riserva	126
	Area di trattamento	117
	Area materiale trattato (**)	70
	totale	350

2. Acquisito l'assenso di cui al punto 9 del comparto scarichi, la Società dovrà comunicare con congruo anticipo all'Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Città Metropolitana di Genova la data di completamento della riorganizzazione delle aree, secondo quanto indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1, trasmettendo una breve relazione con idonea documentazione fotografica e planimetrica a firma di tecnico abilitato, con cui si attesti che le dimensioni delle due piazzole sono conformi rispetto a quanto approvato con il presente Atto e affinché possa essere effettuato un eventuale sopralluogo preliminare di verifica presso l'impianto;

3. L'attività di ripristino ambientale (R10) potrà essere effettuata unicamente nell'ambito del progetto di riutilizzo di cava approvato, ai sensi dell'art. 17ter della Legge Regionale 5 aprile 2012, n.12 e ss.mm.ii. con D.D. del Comune di Rapallo n. 287 del 26.03.2018. Con cadenza annuale dovrà essere trasmesso un aggiornamento dello stato di avanzamento del recupero ambientale, fornendo, con dati aggiornati al 31.12 di ogni anno, rilievi quotati dell'abbancamento firmato da tecnico abilitato, capacità residua (in volume in banco), e, a partire dal 2023, quantitativo di rifiuti recuperati in R10 durante l'anno di riferimento distinti per

copia informatica per consultazione

EER. Il completamento del ripristino ambientale secondo il progetto approvato dovrà essere comunicato e attestato con elaborato redatto da tecnico abilitato; a tale riguardo dovrà essere dato conto che i rifiuti utilizzati per il recupero ambientale dovrebbero occupare il 40% del volume complessivo dell'abbancamento (V totale 160.000 m^3)

4. Prima del loro riutilizzo presso il sito, i rifiuti di cui all'Allegato 2 al presente atto dovranno essere sottoposti a test di cessione al fine della verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella in Allegato 3 al D. M. 5 febbraio 1998 e s. m. i.;
5. Prima del loro riutilizzo presso il sito, i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (EER 17.05.04) dovranno essere sottoposti ad analisi al fine di verificarne la conformità ai limiti di Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
6. Il campionamento dei rifiuti per le analisi di cui al punto precedente dovrà essere effettuato su lotti non superiori a 1.000 m^3;
7. I rifiuti lavorati potranno essere depositati nell'area di trattamento solo per il tempo strettamente necessario al loro spostamento nelle relative aree di stoccaggio;
8. I rifiuti messi in riserva nel settore "materiale autocertificazione" dell'area B, aventi EER 170904 che vengono conferiti mediante autocertificazione come da DGR 714/2015 e ss.mm.ii. dovranno essere qualificati per lotti non superiori al volume di 40 m^3 o al peso di 50 t.;
9. Nel caso in cui le analisi di controllo evidenziassero valori non conformi per il recupero in sito i rifiuti non conformi dovranno essere gestiti separatamente dagli altri e destinati ad altri impianti, che saranno individuati sulla base delle risultanze del certificato analitico stesso;
10. I prodotti che hanno perso la connotazione di rifiuti (End of Waste) a seguito dei trattamenti (R5) autorizzati presso l'impianto dovranno essere individuati da segnaletica orizzontale e/o verticale;
11. Le aree destinate allo stoccaggio del rifiuto trattato/Eow potranno essere gestite in maniera flessibile, destinandole allo stoccaggio del rifiuto in attesa di qualifica alternativamente all'EoW qualificato, purché i cumuli siano identificati mediante opportuna segnaletica;
12. I rifiuti soggetti a recupero finale (R5 e R10) presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione dovranno essere destinati ad effettivo ed oggettivo utilizzo entro 18 mesi dalla data di presa in carico.
13. I fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche di raccolta delle acque non potranno essere oggetto di messa in riserva nelle aree dedicate ai rifiuti di cui all'Allegato 1 ma dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo per essere avviati presso impianti esterni almeno una volta all'anno.
14. È autorizzato un trattamento massimo di rifiuti pari a 45 t/giorno a tale riguardo la Società dovrà garantire la verifica del rispetto dei limiti giornalieri dei rifiuti recuperati per le singole tipologie di rifiuti (paragrafi 7.1 e 7.6 distinguendo comunque i rifiuti recuperati per ottenere EoW dagli altri);
15. Per le finalità di cui ai punti 3) e 14) e per garantire la tracciabilità dei rifiuti qualora non fosse sufficiente utilizzare a tale scopo il registro di carico e scarico rifiuti, dovrà essere utilizzato un registro di impianto da fare vidimare dalla Città Metropolitana di Genova e su cui annotare anche i rifiuti avviati giornalmente a operazioni in R10 e quelli di cui al paragrafo 7.1 trattati in R12 (operazioni meccaniche senza ottenere EoW);
16. è autorizzato un tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti pari a un anno;

copia informatica per consultazione

17. dal momento che la Società ha indicato un quantitativo totale in riferimento alla messa in riserva annuale dei paragrafi 7.1, 7.11 e 7.31 bis, pari a 27.500 ton, in riferimento al paragrafo 7.11 non potrà essere superato il limite massimo annuale riportato all'Allegato 4 suballegato 1 del DM 05/02/98, pari a 12.820 ton.

18. I rifiuti polverulenti dovranno essere protetti con adeguata copertura, nei momenti di chiusura dell'attività ed ogni volta che le condizioni atmosferiche lo richiedano al fine di evitare il trasporto eolico di materiale polverulento o il dilavamento dei rifiuti a causa di precipitazioni meteoriche.

19. le aree di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice EER;

20. Le aree di conferimento dei rifiuti dovranno essere chiaramente individuate e distinte dalle aree di messa in riserva e trattamento.

21. la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite alla messa in riserva e/o al trattamento e/o al conferimento dei rifiuti) dovrà essere mantenuta funzionalmente integra;

22. dovrà essere mantenuta integra la recinzione dell'impianto;

23. Ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso codice EER dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Parimenti ogni tipologia di prodotto ottenuta dovrà essere identificata distintamente con propria segnaletica e stoccata separatamente dalle altre tipologie di prodotti.

24. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto di Cava San Pietro S.r.l. dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi atti allo scopo. Gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti: Eventuali rilevanti difformità del peso rispetto a quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate ed indicate nella sezione "Note" del già citato registro. Dovranno essere conservati per almeno 5 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate;

25. il sistema di pesatura dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93 ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. L'Azienda dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni. Tutti gli interventi manutentivi eseguiti sulla pesa e i relativi certificati dovranno essere annotati anche su un quaderno di impianto vidimato dalla Città Metropolitana di Genova;

26. in caso di disservizio del sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto, la Società dovrà provvedere al suo ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque interrompere le operazioni di ingresso/uscita dall'impianto fino al completo ripristino della sua funzionalità;

27. Nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso alla Scrivente Direzione.

28. il lotto di conglomerato bituminoso, da sottoporre alla procedura di recupero finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso, dovrà essere opportunamente separato dai cumuli di rifiuti prima del trattamento ed identificato mediante cartellonistica e, nel periodo necessario per le analisi di laboratorio, dovrà comunque essere esposta cartellonistica esplicativa della situazione transitoria del rifiuto;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

29. il lotto di conglomerato bituminoso da sottoporre a qualifica come End of Waste, che in base a quanto disciplinato dal D.M. 69/2018 non potrà avere un volume superiore a 3.000 m^3, dovrà avere comunque un volume compatibile con le aree disponibili nell'impianto (680 m^3 massimi);

30. I singoli lotti qualificati di granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere mantenuti distinti tra loro in aree dedicate e dovranno essere individuati con idonea cartellonistica riportante l'indicazione del numero del lotto;

31. Le verifiche dei rifiuti in ingresso e sul granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere effettuate in conformità al D.M. 69/2018; si prescrive in particolare quanto segue:

i. il prelievo dei campioni di granulato di conglomerato da sottoporre a qualifiche come EoW dovrà essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, l'adozione di tali procedure dovrà essere esplicitato nei verbali di campionamento da allegare alle rispettive dichiarazioni di conformità. I verbali di campionamento dovranno essere integrati con il documento "piano di campionamento" previsto dalla norma UNI 10802 completo di tutte le informazioni relative alla formazione del campione prelevato (quantità, dimensioni, ubicazione, modalità di giacenza, n° di incrementi prelevati, durata, modalità di conservazione/trasporto, cenni sulla quartatura, etc.) quest'ultimo da conservare presso l'impianto;

ii. come previsto dal regolamento ministeriale le analisi chimiche devono essere effettuate da laboratorio certificato di cui deve essere dato riscontro (anche in caso di analisi subappaltate); inoltre in base a quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in relazione all'utilizzo di rapporti di prova e di certificati analitici, le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
- nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di concentrazione applicabili al caso;
- un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un Chimico iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Chimico iscritto all'Albo professionale;

iii. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal

copia informatica per consultazione

momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;

iv. la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere almeno le seguenti sezioni minime:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- a quantificazione del lotto di riferimento;
- estremi dei Rapporti di Prova (Test di cessione e prove granulometriche);

v. per quanto riguarda le analisi prestazionali i rapporti di prova devono essere firmati da soggetto abilitato, devono contenere ed esplicitare i dati da riportare nella tabella 1 della DDC (pertanto deve esserci corrispondenza tra i dati analitici e quelli riportati in tabella 1) e devono evidenziare se è rispettato il limite di materie estranee indicato al punto b) e dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;

vi. le DDC dovranno essere trasmesse a Città Metropolitana e ARPAL quanto prima possibile e comunque non potranno essere commercializzati i lotti di EOW per i quali non si sia provveduto all'invio della rispettiva DDC;

vii. dovrà essere dato riscontro del possesso delle certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente e/o della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) e degli eventuali rinnovi;

32. dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;

33. entro 60 gg dal ricevimento della presente*,* ***dovrà essere aggiornata*** la garanzia finanziaria, stipulata a favore della Città Metropolitana di Genova, ad un importo pari a **€ 359.806,70**, corrispondenti al recupero ambientale di volume pari a 160.000 m3 e al trattamento tramite triturazione di 45 t/g di potenzialità giornaliera di rifiuti non pericolosi, comprensivi di adeguamento ISTAT rispetto alle garanzie finanziarie stabilite dall'Allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

34. la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 33., dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura.

35. il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione,

copia informatica per consultazione

presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (*www.ivass.it*)

36. nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza *fideiussoria.*

37. la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni.

38. per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo in regole con le norme del bollo e corredata di documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione relativa agli adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione/completamento dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto.

39. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

40. per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

41. i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero e/o smaltimento (smaltimento necessario per eventuali rifiuti non risultati conformi);

42. dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

43. alla chiusura dell'impianto:

i. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

ii. la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

iii. la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti al punto 11) al registro provinciale dei soggetti

copia informatica per consultazione

che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;

- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;
- Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

Prescrizioni comparto emissioni in atmosfera

1. Presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA presentata al SUAP del Comune di Rapallo che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

2. Per un eventuale controllo delle emissioni generate dallo stabilimento dovranno essere previsti punti di campionamento, per le operazioni di misura, secondo Norma UNI EN ISO 16911-1:2013.

3. Con preavviso minimo di 15 giorni l'azienda dovrà dare comunicazione della messa in esercizio dell'impianto di abbattimento efficientato afferente alle emissione E1 a Città Metropolitana di Genova, Arpal e Comune di Rapallo.

4. Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio di cui al precedente punto, l'azienda dovrà procedere alla messa a regime dell'impianto ed al collaudo analitico dell'emissione E1, consistente nella determinazione dei parametri di portata, polveri, sostanze organiche totali (COT), cloruro di idrogeno (HCl), fluoruro di idrogeno (HF), biossido di zolfo (SO_2), metalli (Cd, Tl, Hg, Sb, AS, PB, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn), diossine e furani (PCDD e PCDF), e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) riferiti a 0°C e 1013 hPa e tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 11%, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio, che dovranno prevedere un recupero di materia da rifiuti pari al massimo consentito e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti.
Norma UNI EN 14790:2017	Determinazione del vapore acqueo nei condotti
Norma UNI EN 14789 :2017	Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno
Norma UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13284-1:2017	Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni
Norma UNI EN 12619:2013	Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa
Norma UNI EN 1911:2010	Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Norma ISO 15713:2006	Campionamento e determinazione del contenuto di fluoruri gassosi espressi come HF
Norma UNI EN 14791:2017	Determinazione della concentrazione massica di ossidi di zolfo (SOx) - Metodo di riferimento normalizzato
Norma UNI EN 13211:2003	Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale
Norma UNI EN 14385:2004	Determinazione dell'emissione totale di metalli
Norma UNI EN 1948-1,2,3,4:2006	Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili
Norma UNI ISO 11338-1,2:2021	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici come particolato o in fase gas
Norma UNI EN 14792:2006	Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova.

5. L'emissione E1 derivante dall'impianto di produzione del conglomerato bituminoso dovrà, in qualsiasi condizione di esercizio, rispettare i seguenti valori limite (riferiti a 0 °C e 1013 hPa, tenore di O_2 pari al 17%):

portata: 23000 Nm^3/h.

a) valori medi su 30 minuti:

polvere totale	18 mg/Nm^3
sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	20 mg/Nm^3
cloruro di idrogeno (HCl)	27 mg/Nm^3
floruro di idrogeno (HF)	4 mg/Nm^3
biossido di zolfo (SO2)	1131 mg/Nm^3

b) valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti come minimo e di 8 ore come massimo:

Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0.08 mg/Nm^3
Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	totale 0.14 mg/Nm^3
Mercurio e i suoi composti,espressi come mercurio (Hg)	0.14 mg/Nm^3
Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) Cromo VI e suoi composti, espressi come cromo VI (Cr^{6+}) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)	totale 0.8 mg/Nm^3
Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)	totale 3.3 mg/Nm^3

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	

c) valori medi rappresentativi di un'ora di funzionamento:

Diossine e furani (PCDD+PCDF)	0.009* ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.09** mg/Nm^3

* concentrazione totale espressa come concentrazione "tossica equivalente"

** per la lista degli IPA da considerare ai fini della sommatoria fare riferimento all'elenco di punto 2.10. del paragrafo 2, sub allegato 2, dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

6. L'emissione E2 derivante dalla caldaia adibita al riscaldamento del bitume, dovrà, in qualsiasi condizione di esercizio e sinché sarà alimentata ad olio combustibile BTZ, rispettare i seguenti valori limite (riferiti a 0 °C e 1013 hPa, tenore di O_2 pari al 3%):

   portata: 500 Nm^3/h
   polveri: 80 mg/Nm^3
   NO_x: 500 mg/Nm^3

7. l'azienda dovrà effettuare annualmente (nel periodo temporale compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) controlli analitici all'emissione E1, afferente all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, per la determinazione dei parametri di portata, polveri, sostanze organiche totali (COT), cloruro di idrogeno (HCl), fluoruro di idrogeno (HF), biossido di zolfo (SO_2), metalli (Cd, Tl, Hg, Sb, AS, PB, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn), diossine e furani (PCDD e PCDF), e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) riferiti a 0°C e 1013 hPa e tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 11%, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio, un recupero di materia da rifiuti pari al massimo consentito e secondo i metodi analitici riportati al punto 4). Facendo salva la facoltà dell'autorità competente di richiedere il proseguimento delle campagne analitiche su tutti i parametri, a partire dalla quarta campagna di analisi periodica, successiva al rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare annualmente controlli analitici all'emissione E1 per la determinazione dei soli parametri di portata, polveri e biossido di zolfo (SO_2). Le analisi di collaudo dell'emissione E1 potranno avere valenza di campagna di indagine analitica per l'anno di effettuazione delle stesse.

8. l'azienda dovrà effettuare annualmente (nel periodo temporale compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) controlli analitici all'emissione E2, afferente alla caldaia adibita al riscaldamento del bitume, sinché la stessa sarà alimentata ad olio combustibile BTZ, per la determinazione dei parametri di portata, polveri ed ossidi di azoto (NO_x) riferiti a 0°C e 1013 hPa e tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 3%, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i metodi analitici riportati al punto 4).

9. Entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti di cui al punto 4, e, limitatamente alle prime tre campagne analitiche previste dal punto 7, l'azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, ad ARPAL, al Comune di Rapallo ed ad ASL 4 le risultanze delle analisi eseguite corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali

copia informatica per consultazione

discrepanze.

10. Gli esiti di tutte le verifiche analitiche effettuate alle emissioni E1 ed E2 dovranno essere conservati per almeno 5 anni dalla data della loro esecuzione presso lo stabilimento sito in Via S. Pietro, 129, nel Comune di Rapallo (GE) ed a disposizione degli enti di controllo.

11. La Ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dei filtri sintetici e del ciclone per il contenimento delle polveri asserviti all'impianto di produzione conglomerati bituminosi. Le serrande di emergenza presenti sulla condotta di aspirazione posta in testa al forno di essiccazione, in condizioni di regolare attività, dovranno essere mantenute chiuse.

12. La ditta, mediante un'opportuna attività di manutenzione, dovrà mantenere in buona efficienza gli impianti di abbattimento asserviti alle proprie emissioni; in caso di disservizio di tali sistemi le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al totale ripristino del regolare funzionamento dei sistemi stessi.

13. L'olio combustibile BTZ utilizzato per l'alimentazione dei bruciatori per il riscaldamento del forno rotativo e della caldaia per il riscaldamento del bitume dovrà avere caratteristiche rispondenti a quanto indicato al punto h) sezione I parte I allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare la ditta dovrà annotare, sul registro già in possesso e vistato dalla Città Metropolitana di Genova, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:
    - gli eventuali disservizi e le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti di abbattimento delle emissioni, con indicazione della data e del tipo di intervento effettuato.
    - la data e ora di apertura e di chiusura delle serrande di emergenza presenti sulla condotta di aspirazione posta in testa al forno di essiccazione.
    - i quantitativi mensili di conglomerato bituminoso a caldo prodotto e i quantitativi mensili di rifiuto derivante da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo recuperati nel processo di produzione del conglomerato bituminoso "vergine".

    Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

15. Tutte le attività che prevedono la movimentazione e la lavorazione di rifiuti e materiali polverulenti, comprese le operazioni di carico e scarico degli stessi, dovranno sempre essere svolte con l'ausilio di appositi sistemi di bagnatura che limitino il sollevarsi di polveri.

16. I cumuli di rifiuti o di materie prime presenti nello stabilimento che possono dare luogo ad emissioni diffuse pulverulenti in atmosfera dovranno essere mantenuti costantemente umidificati o, in alternativa, dovranno essere confinati con apposite barriere sempre di altezza superiore ai cumuli coprendoli quando lo stabilimento non è presidiato al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri.

17. I piazzali interno allo stabilimento così come le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polveri. L'Azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte o di rifiuti nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

uscita dall'insediamento.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità **5 anni** e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

La presente Autorizzazione Unica non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione è stata rilasciata in 102 giorni effettivi dalla data di perfezionamento dell'istanza avvenuta il 26.05.2022, tenuto conto della sospensione termini complessiva di 72 gg (52 giorni per richiesta integrazioni + 20 giorni per attivazione procedura di cui art.10 bis 152/2006). (calcolati alla data del 14.11.2022).

INVIA

Il presente provvedimento è inviato al S.U.A.P. per la successiva trasmissione a:

Cava S. Pietro

Comune di Rapallo

ASL 4 Chiavarese

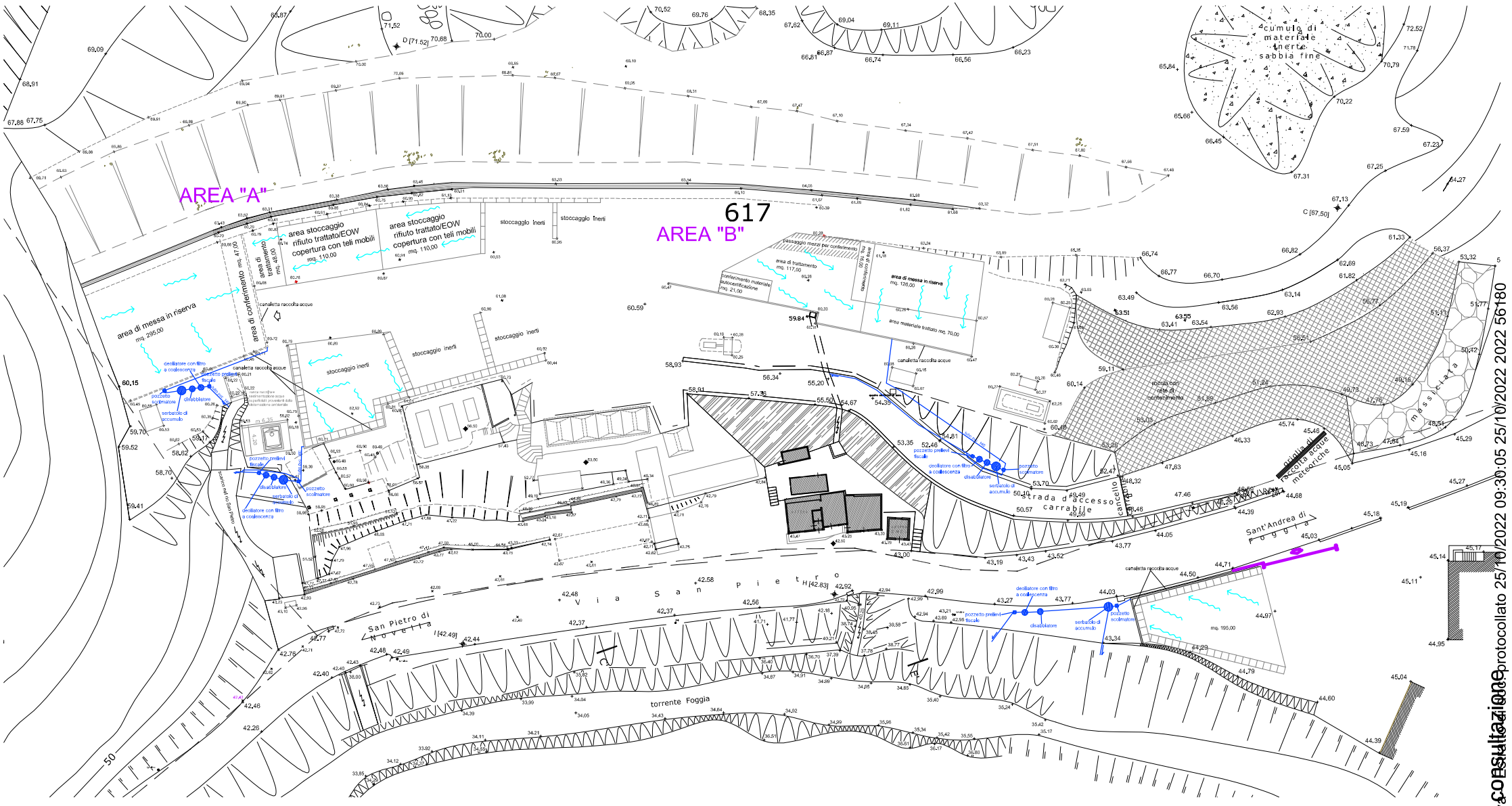
ARPAL

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione



PLANIMETRIA QUOTATA A PROGETTO
scala 1:500

MODIF. SOSTANZIALE

copia informatica per consultazione protocollato 25/10/2022 09:30:05 25/10/2022 2022 56180

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massima trattata giornalmente (t/g)	Quantità massime annue (t)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	**17.09.04**	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.11	10 t/g	3.000 t
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi i pali di calcestruzzo armato provenienti dalle linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	**17.01.01** **17.01.02** **17.01.03** **17.01.07** **17.09.04**	Messa in riserva **(R13)** ed utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione di frantumazione e vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R12-R10)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.11	105 t/g propedeutica all'attività R10	27.500
7.11	Pietrisco tolto d'opera	**17.05.08**	Messa in riserva **(R13)** con separazione delle frazioni indesiderate **(R12)** per utilizzare la frazione inerte in recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	R13 In cumulo in settore B in alternativa alla tipologia 7.1	-	
7.31bis	Terre e rocce da scavo	**17.05.04**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	

copia informatica per consultazione

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massima trattata giornalmente (t/g)	Quantità massime annue (t)
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	**01.04.08** **01.04.13**	Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R10)**	-	-	2.500 t
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Messa in riserva **(R13)** e produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (frantumazione e vagliatura) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i **(R5)**. Operazioni di recupero **(R5)** finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n.69	R13 in cumulo in area A	35 t/g	9.900 t
7.6	Rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	**170302**	Messa in riserva **(R13)** e produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo (**R5)**	R13 in cumulo in area A		
				TOT	**45 t/g**	**42.900 t**

copia informatica per consultazione

Proposta n. 2888/2022

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: PROT.N.0020014/2022. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013 CON A.D. 1912/2018 E SS.MM.II. PER I COMPARTI RIFIUTI, ACUSTICA, EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ALLA CAVA SAN PIETRO S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI RAPALLO, IN VIA SAN PIETRO 129.

MODIFICA SOSTANZIALE.

ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 540,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	30010002	0	3001626	+	180,00					74	2022		
Note:													
ENTRATA	30010002	0	3003771	+	360,00					76	2022		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	540,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 17/11/2022

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2579 del 16/11/2022

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: PROT.N.0020014/2022. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013 CON A.D. 1912/2018 E SS.MM.II. PER I COMPARTI RIFIUTI, ACUSTICA, EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ALLA CAVA SAN PIETRO S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI RAPALLO, IN VIA SAN PIETRO 129.

MODIFICA SOSTANZIALE.

ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 540,00.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 17/11/2022 al 02/12/2022 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 16/12/2022

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FRANCESCO GAMBINO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 2949/2023

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: PROT.N.0031543/2023 - CAVA SAN PIETRO SRL, INSEDIAMENTO DI VIA SAN PIETRO 129 RAPALLO (GE)

D.P.R. N.59/2013 MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) RILASCIATA A CAVA SAN PIETRO SRL CON A.D. 1912/2018 E SS.MM.II. PER I COMPARTI RIFIUTI, ACUSTICA, EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IN CORPO IDRICO

ACCERTAMENTO IN ENTRATA 560 EURO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001626	+	180,00					94	2023		
	Note:												
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					84	2023		
	Note:												
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	100,00					96	2023		
	Note:												
	TOTALE ENTRATE:			+	560,00								
	TOTALE SPESE:			+									

Genova li, 23/11/2023

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione